

CAMERA DEI DEPUTATI  
XV LEGISLATURA  
*Resoconto della V Commissione permanente  
(Bilancio, tesoro e programmazione)*

**Lunedì 3 dicembre 2007**

*Lunedì 3 dicembre 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Nicola Sartor.*

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008) C. 3256 Governo, approvato dal Senato.**

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010. C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato.**

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 29 novembre 2007.

Lino DUILIO, *presidente*, avvisa che risultano presentate e riferibili al testo oltre 6300 proposte emendative, che sono disponibili, oltre che nei fascicoli stampati in distribuzione, anche sul sito Internet della Camera. Dà atto in proposito dell'impegno profuso per la tempestiva predisposizione del materiale di seduta e la stampa dei fascicoli degli emendamenti da parte della tipografia. Fa presente che gli emendamenti dichiarati inammissibili sono stati suddivisi per estraneità di materia, per carenza di compensazione e per inidoneità della copertura in tre differenti elenchi, che sono in distribuzione. Con riferimento ai criteri adottati ai fini della valutazione di ammissibilità, ricorda preliminarmente che, per quanto concerne i profili di compensazione, si è concordemente stabilito di applicare la regola per cui gli emendamenti onerosi devono recare nel testo la relativa copertura finanziaria, integralmente formulata e riferita espressamente alle disposizioni proposte. Fa presente che l'applicazione di questa regola discende dalla constatazione per cui la copertura costituisce parte integrante dell'emendamento e consente una compiuta valutazione della portata della proposta emendativa. Ne consegue che non può essere consentita la riformulazione degli emendamenti in occasione della presentazione della richiesta di riesame del giudizio espresso. Infatti, la riformulazione dell'emendamento, anche se limitata alla sola parte compensativa, prefigurerebbe la presentazione di un nuovo emendamento.

Rileva, più in generale, che per quanto concerne il vincolo della compensatività, ai fini della valutazione delle proposte emendative, si è assunto il principio, affermato ai commi 5 e 6 dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, che prevede il divieto di peggiorare il risultato corrente dell'anno precedente nonché i saldi fissati per il triennio di riferimento dal DPEF, come approvato dalle Camere mediante le risoluzioni previste dai rispettivi regolamenti. In applicazione di tale principio, sono stati ammessi soltanto gli emendamenti compensativi, intendendosi per tali gli emendamenti che garantiscono effetti finanziari almeno equivalenti a quelli del testo che si intende modificare, ovvero emendamenti volti ad introdurre riduzioni di spesa o aumenti di entrate. Osserva che, ai fini dell'ammissibilità, gli effetti finanziari compensativi connessi alle singole proposte emendative devono risultare tali da assicurare contestualmente il rispetto delle misure del saldo netto da finanziare, dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione e del fabbisogno del settore statale. Gli effetti compensativi devono presentare durata almeno pari a quella delle disposizioni onerose cui si riferiscono. Precisa che gli oneri di parte corrente devono essere compensati con risorse aventi la medesima natura contabile, al fine di evitare un peggioramento del

risparmio pubblico. Nel valutare la compensatività degli emendamenti, sono stati quindi considerati inammissibili gli emendamenti privi di compensazione, la cui compensazione risulti insufficiente rispetto agli oneri, in base agli elementi disponibili, ovvero che rechino compensazioni manifestamente inidonee sul piano formale. A quest'ultimo riguardo, rileva che sono stati considerati inammissibili per compensazione inidonea gli emendamenti che utilizzano a fini di copertura gli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente del Ministero degli affari esteri per finalità difformi rispetto all'adempimento degli obblighi internazionali, in quanto tale utilizzo risulta precluso dalla vigente disciplina contabile, ai sensi dell'articolo articolo 11-ter, comma 1, lettera a), della legge n. 468 del 1978.

Sono stati, inoltre, ritenuti inammissibili gli emendamenti volti ad aggiungere voci di spesa alla Tabella C, che non siano presenti nella Tabella C allegata alla legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria per l'anno 2000), ovvero che non trovino fondamento nell'esplicito rinvio, da parte di leggi successive, alla Tabella medesima. Sono invece ammissibili emendamenti volti ad utilizzare a copertura importi determinati dalla tabella C, con riferimento a singole voci, purché la riduzione sia contenuta entro una misura ragionevole e sostenibile. Fa presente che non sono stati ritenuti ammissibili gli emendamenti volti ad aggiungere voci di spesa alla tabella D che intendano finanziare per un solo anno spese di conto capitale, nel caso in cui il bilancio riferito all'esercizio in via di conclusione non preveda un corrispondente stanziamento in termini di competenza. Non sono stati parimenti ritenuti ammissibili gli emendamenti volti ad aggiungere voci di spesa alla tabella diretti a rifinanziare per più annualità interventi di conto capitale, nel caso in cui tali interventi non siano compresi nell'allegato 1 alla legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria per l'anno 2000), o nel caso in cui leggi successive, nel prevedere interventi di sostegno all'economia classificati tra le spese in conto capitale, non facciano rinvio alla tabella medesima.

Avverte che lo stesso rigore è stato assunto per quanto attiene alla verifica del contenuto proprio della legge finanziaria, come definito dall'articolo 11 della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni e integrazioni. Al riguardo, sottolinea che, ovviamente, non possono ritenersi ammissibili proposte emendative la cui materia non sia riconducibile al contenuto tipico della legge finanziaria per il solo fatto che disposizioni di analogo contenuto erano state inserite in precedenti leggi finanziarie.

Alla luce dei criteri precedentemente indicati in via generale, segnala che non sono stati giudicati ammissibili gli emendamenti recanti deleghe legislative ovvero disposizioni di carattere ordinamentale o organizzatorio prive di effetti finanziari o che non abbiano un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi, gli emendamenti che rechino aumenti di spesa o diminuzioni di entrata, anche se provvisti di idonea compensazione, che non siano direttamente finalizzati al sostegno o al rilancio dell'economia, gli emendamenti recanti norme di carattere localistico o microsettoriale. Sono invece state ritenute ammissibili le proposte emendative recanti misure di sostegno del reddito, purché per la loro entità risultino direttamente funzionali al sostegno o al rilancio dell'economia e suscettibili di incidere sulle grandezze del reddito nazionale. In particolare, sono stati dichiarati ammissibili gli interventi di sostegno al sistema produttivo, purché riferiti ad interi comparti ovvero a promuovere la ricerca e l'ammodernamento tecnologico. Sono invece stati giudicati inammissibili quelli rivolti a fronteggiare situazioni localizzate nel territorio ovvero settori estremamente circoscritti di limitato impatto sull'economia nazionale. Sono poi state ritenute ammissibili le proposte emendative volte a prevedere la realizzazione di opere infrastrutturali, anche se riferite ad ambiti territorialmente definiti, purché gli interventi risultino inseriti nell'ambito di programmi generali rilevanti a livello nazionale quali quelli compresi nel programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001.

Precisa che sono, inoltre, stati dichiarati ammissibili gli emendamenti volti alla realizzazione di interventi, che interessino il territorio di più regioni o la cui realizzazione sia intesa a collegare il territorio nazionale a quello di Stati esteri, nonché gli emendamenti volti all'istituzione di fondi di carattere nazionale la cui ripartizione sia affidata a successivi provvedimenti sulla base di apposite procedure. Per quanto concerne gli emendamenti in materia fiscale, rileva che sono stati considerati

ammissibili, a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera *b*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, esclusivamente gli emendamenti recanti variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni ovvero altre misure, incidenti sulla determinazione del *quantum* della prestazione tributaria, attinenti a imposte, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, dirette ad assicurare l'effettiva acquisizione di maggior gettito.

Avverte che entro le ore 18 di oggi potranno essere presentate le richieste di riesame delle proposte emendative dichiarate inammissibili. Invita, in proposito, a corredare le richieste di apposita motivazione, al fine di fornire un supporto nella riconsiderazione del giudizio di inammissibilità e segnala che la presidenza comunicherà l'esito del riesame alle ore 20.

Con riferimento all'estraneità di materia segnala che sono stati giudicati inammissibili le seguenti proposte emendative: Garavaglia 1.6, in quanto si considera non apposta la parte che prevede la modifica dell'obiettivo del saldo netto da finanziare, senza tuttavia provvedere ad una corrispondente riduzione di autorizzazioni di spesa presenti nell'articolato (le disposizioni dell'articolo 29 non sono infatti scontate ai fini della determinazione del saldo); Lupi 2.56 e Armosino 2.251, i quali introducono deroghe alle distanze minime tra gli edifici previste dal codice civile e dai regolamenti edilizi, nonché alle altezze massime degli stessi; Galletti 2.169, il quale attribuisce alla giurisdizione tributaria tutte le controversie relative ad operazioni ed atti concernenti il catasto, nonché le controversie relative al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al canone per la depurazione delle acque e lo smaltimento dei rifiuti, e all'imposta comunale sulla pubblicità; Zeller 2.220, che risulta di carattere microsettoriale in quanto esclude la restituzione delle somme versate a titolo ICI a seguito delle modifiche, recate dall'articolo 42-*bis* del decreto-legge n. 159 del 2007, ai requisiti per il riconoscimento del carattere di ruralità degli immobili, relativamente alle costruzioni destinate alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche effettuate da cooperative e loro consorzi; Frigato 2.02, il quale consente anche agli agrotecnici di predisporre gli atti di aggiornamento geometrico a fini catastali; Raiti 2.04, il quale prevede che debba essere garantito il transito pedonale almeno ogni 150 metri sui beni del demanio marittimo situati nelle località balneari; Acerbo 2.032, il quale sospende l'applicazione del diritto al compenso per la riproduzione di fonogrammi e videogrammi in favore degli autori, interpreti ed esecutori, prevedendo altresì l'assegnazione alla SIAE del maggior gettito IVA che tale misura potrebbe determinare; Formisano 3.279, il quale prevede la nullità della clausola, inserita nei contratti di conto corrente bancario, che pone a carico del titolare del conto corrente, di pagare la commissione di massimo scoperto, indipendentemente dall'utilizzazione dell'apertura di credito; Delfino 3.266, il quale reca norma di natura ordinamentale, in quanto sposta da uno a due anni il termine entro il quale devono essere cedute le azioni eccedenti lo 0,5 per cento del capitale nelle banche popolari; Giudice 3.64, essendo di carattere microsettoriale, in quanto volto a consentire ai delegati alla gestione di depositi fiscali locali di tabacchi di godere dell'agevolazione di cui all'articolo 1, comma 94, della legge n. 296 del 2006, in base al quale è possibile ottenere la diretta assegnazione di una rivendita di generi di monopolio; Giudice 3.63, il quale attribuisce alle aziende che assumano il personale dei depositi fiscali di tabacchi dimessi di godere degli sgravi contributivi di cui all'articolo 8, comma 9, della legge n. 407 del 1990, consistenti nella riduzione al 50 per cento dei contributi previdenziali ed assistenziali; Sgobio 3.09, Sgobio 4.06 e Sgobio 4.07, i quali stabiliscono che l'estinzione dei canoni enfiteutici in misura inferiore a lire mille spettanti alle amministrazioni ed aziende autonome dello Stato, relativi a rapporti costituiti prima del 28 ottobre 1941, si applica anche ai terreni derivanti da frazionamenti effettuati successivamente a tale data; Peretti 4.31., Bordo 4.11 e Tolotti 4.12, i quali recano una norma di natura ordinamentale, volta ad estendere ai consulenti del lavoro la possibilità di chiedere l'iscrizione al Registro delle imprese di atti societari per i quali non sia necessario l'intervento del notaio; VI Commissione 4.7 e Fincato 4.22, i quali recano una norma di natura ordinamentale, volta a chiarire quale sia il termine entro il quale deve essere presentato appello avverso le sentenze delle commissioni tributarie; Fiano 4.13, il quale reca una norma di natura ordinamentale, volta ad estendere la riserva di attività di consulenza finanziaria, di cui all'articolo

18-*bis* del Testo unico della finanza anche alle società di capitali; Leddi Maiola 4.04, il quale reca norma di natura ordinamentale, volta a spostare da uno a due anni il termine entro il quale devono essere cedute le azioni eccedenti lo 0,5 per cento del capitale nelle banche popolari; gli identici emendamenti Caparini 5.9 e Poretti 5.24, volti ad escludere gli apparecchi adattabili alla ricezione delle radioaudizione dal pagamento del canone Rai; Alemanno 5.02, secondo il quale le persone che hanno richiesto un mutuo a tasso variabile per l'acquisto o la ristrutturazione della casa d'abitazione entro il 30 giugno 2007 possono ottenere, per una sola volta, l'allungamento del periodo di ammortamento residuo del debito ipotecario; Pedrini 5.04, in base al quale il Ministero dell'economia e delle finanze predispone, entro il 31 marzo 2008, un piano di accorpamento in un unico canale TV di Rai International, Rai News 24, Rai utile e Rai Televideo; Pedrini 5.05, il quale dispone in ordine agli accessori della telefonia mobile, prevedendo che i produttori di apparecchi non debbano, in assenza di mutamenti della tecnologia utilizzata, modificarli, al fine di tutelare il consumatore e l'ambiente; Amoruso 7.04., il quale reca modifiche alla disciplina relativa alla natura giuridica e allo Statuto di alcune tipologie di enti previdenziali con personalità giuridica di diritto privato istituiti ai sensi del decreto legislativo n. 103 del 1996 (cioè degli enti pluricategoriali e dell'ente gestore di categoria); Rampelli 8.25, il quale dichiara inesigibili i crediti relativi a sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a sanzioni al codice della strada commesse entro il 1999 per le quali siano state emesse cartelle esattoriali da parte della società GERIT concessionaria del Comune di Roma; Leone 8.02, il quale reca una norma di natura ordinamentale, volta ad istituire un ufficio studi e documentazione presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria; Ciocchetti 8.08, il quale reca una norma di natura ordinamentale, volta a stabilire la nullità degli atti esecutivi contenenti provvedimenti di fermo amministrativo di autoveicoli disposti nel 2007 da parte degli agenti della riscossione delle province di Roma, L'Aquila, Livorno, Siena, Grosseto e Latina; Contento 9.73, il quale prevede l'attribuzione, alle rivendite di generi di monopolio situate nella regione Friuli Venezia Giulia, che dimostrino di aver subito, a far data dal 2004, di una contrazione del fatturato tabacchi superiore al 25 per cento, di un agio compensativo; Contento 9.74, il quale autorizza la spesa di 2,5 milioni nel 2008 e nel 2009 in favore della regione Friuli Venezia Giulia, per la realizzazione di interventi infrastrutturali di interesse locale nei comuni interessati all'ampliamento della base di Aviano; Fincato 9.242, il quale estende l'ipotesi di restituzione delle somme versate a titolo di imposta di registro anche al caso in cui l'atto sia dichiarato nullo o annullato per mutuo consenso tra le parti; Tolotti 9.187, il quale ha carattere ordinamentale, essendo diretto ad istituire, presso l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento, un sistema di prevenzione delle frodi sugli strumenti per l'erogazione del credito al consumo; Di Gioia 9.224, avente natura ordinamentale, il quale modifica la disciplina per l'assegnazione di concessioni di rivendita di tabacchi in favore dei delegati della gestione di depositi fiscali di tabacchi dimessi, prevedendo che tali concessioni siano assegnate nel medesimo ambito provinciale dei depositi e che esse non possano essere soppresse, e siano assegnate definitivamente a trattativa privata ai medesimi soggetti; Borghesi 9.170, il quale reca modifiche di natura ordinamentale volte a stabilire la competenza degli organismi della giurisdizione tributaria sulle controversie relative alle tariffe d'estimo; Garavaglia 9.314, il quale istituisce l'obbligo, per l'Agenzia delle entrate, l'INPS e l'INAIL di stipulare polizze assicurative a favore dei contribuenti vittime di furti *on line* subiti in occasione dei versamenti mediante modello F 24; Tolotti 9.210, recante norma di natura ordinamentale, con la quale si abilitano anche i revisori contabili a prestare l'assistenza tecnica dinnanzi alle Commissioni tributarie; Pisicchio 9.284, il quale prevede che il privilegio sui crediti vantati dai soggetti passivi dell'accisa sugli idrocarburi si estenda anche ai crediti vantati, nei confronti dei cessionari dei prodotti soggetti ad accisa, dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici; Motta 9.234, il quale fa rientrare nell'ambito delle manifestazioni consentite le lotterie, tombole e pesche di beneficenza organizzate a favore dei soci delle associazioni di promozione sociale; Borghesi 9.171, il quale reca una norma di carattere ordinamentale, attribuendo alla giurisdizione amministrativa la competenza sul contenzioso relativo alla determinazione e revisione delle tariffe d'estimo; Peduli 9.128, il quale prevede che la diffusione di brani musicali finalizzati

all'esecuzione di prestazioni sportive, nell'ambito di manifestazioni sportive dilettantistiche, siano esentati dal pagamento dei diritti dovuti alla SIAE; Strizzolo 9.203, il quale reca una norma di interpretazione autentica volta a confermare la validità dei negozi giuridici stipulati fino alla data di entrata in vigore dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 372 del 1972, il quale modificava l'articolo 14 del TUIR, nel testo allora vigente, relativo al regime tributario degli utili distribuiti ai soggetti che acquistano azioni o quote da fondi comuni di investimento o SICAV; Leddi Maiola 9.01, il quale introduce nel codice civile una articolata disciplina di natura ordinamentale relativa al contratto della fiducia; nell'articolo aggiuntivo sono anche contenute disposizioni di natura tributaria, che tuttavia appaiono meramente accessorie alla proposta emendativa; Osvaldo Napoli 9.06, il quale reca norme di carattere ordinamentale, volte ad eliminare la responsabilità solidale degli agenti immobiliari per il pagamento dell'imposta di registro; D'Elpidio 9.018, il quale prevede che il privilegio sui crediti vantati dai soggetti passivi dell'accisa sugli idrocarburi si estenda anche ai crediti vantati, nei confronti dei cessionari dei prodotti soggetti ad accisa, dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici; Garavaglia 9.017, il quale appare di carattere microsettoriale in quanto consente alle compagnie aeree di trasporto civile alle quali sia stata sospesa la licenza di esercizio, e che riprendano l'attività, di effettuare la transazione sugli eventuali debiti IRPEF, di vedersi ridurre alla metà le somme dovute a titolo di imposte dirette ed indirette per le quali sia stata ottenuta la rateizzazione, nonché di godere di una riduzione al 50 per cento dei contributi previdenziali; Lo Maglio 10.6 e gli identici Sgobio 10.10, Osvaldo Napoli 10.1 e Alberto Giorgetti 10.3, recanti modifiche ordinamentali alla normativa contenuta nel codice della strada in materia di previsione di vincoli alla circolazione dei veicoli nelle zone a traffico limitato; Filippi 10.04, il quale reca contributi microsettoriali per l'ammodernamento delle unità navali utilizzate per il servizio di trasporto pubblico nella città di Venezia; Lo Presti 14.42, Tagliatela 14.43 e Lo Presti 14.44, i quali prevedono che, per fronteggiare il fenomeno degli infortuni sul lavoro e quello del lavoro sommerso, il Ministero del lavoro possa attivare per il 2008 una procedura di mobilità relativa a 100 ispettori del lavoro; Tuccillo 14.5, il quale prevede l'inquadramento nei ruoli dirigenziali del personale dell'amministrazione penitenziaria che, a una specifica data, rivesta la qualifica di direttore C2 o C3, ovvero la qualifica di assistente sociale C3; Ruggia 14.35, il quale autorizza il Ministero dell'interno ad inquadrare, anche in soprannumero, funzionari appartenenti all'ex carriera di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica di consigliere della carriera prefettizia; Acerbo 14.38, il quale prevede che i pubblici ufficiali che ricevono o autenticano atti aventi ad oggetto il trasferimento di appezzamenti di terreno debbano trasmettere copia dell'atto al sindaco del comune ove è ubicato l'immobile; Turco 14.40, recante norma di natura ordinamentale, il quale esclude dalla possibilità di prestare assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie i soggetti che abbiano goduto di contributi per finanziamenti agevolati; Turco 14.41, recante norma di natura ordinamentale, il quale consente ai revisori contabili, anche se non iscritti negli albi dei dottori commercialisti, e agli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro di effettuare certificazioni tributarie; Raiti 14.12, il quale prevede che i dipendenti delle commissioni tributarie posti nella posizione ex area B che coadiuvano da almeno 5 anni il direttore della segreteria in alcune funzioni siano inquadrati nella posizione ex area C2 e che i funzionari dell'area C che dirigono le segreterie almeno dal 1° aprile 2006 siano inquadrati nella posizione superiore; Gioacchino Alfano 15.025, il quale reca una norma di natura ordinamentale, con la quale si stabilisce l'obbligo per i professionisti iscritti in ordini o collegi, di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile derivante da attività professionali; Buontempo 15.021, il quale stabilisce un termine inderogabile entro il quale deve essere emanato il regolamento con il quale sono definite le modalità di cessione delle quote del capitale della Banca d'Italia di proprietà di soggetti privati; Cannavò 16.1, limitatamente ai commi 4, 5, 6 e 10, in quanto vertenti su materia riservata all'autonomia normativa delle Camere. Avverte che gli emendamenti in questa materia sono stati considerati ammissibili nei limiti in cui modificano norme legislative esistenti e inammissibili per le parti che concernono materie coperte

da fonti normative interne alle Camere; le medesime proposte potranno essere avanzate nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza di ciascuna Camera. Risultano quindi inammissibili le proposte emendative Mura 16.8, Mura 16.9, Mura 16.10 e Mura 16.11, De Corato 16.04, Gianfranco Conte 38.10, Crema 144.20 limitatamente al comma 1, lettera b); Zipponi 146.146; Nucara 149.029, limitatamente al comma 2, alle parole «e agli organi costituzionali»; D'Elia 16.5, limitatamente al comma 2, all'inciso «e di qualsiasi rimborso fatta eccezione per quanto stabilito ai successivi articoli 2, 2-bis e 2-ter», al comma 3, limitatamente alle parole da «per le ritenute» alla fine, ai commi 4 e 5; Bonelli 16.08, in quanto volto a istituire un registro speciale dei simboli di partito ed un contributo annuale dei partiti per la tenuta del registro, in quanto vertente su materia riservata alla competenza della Camera per quanto concerne profili economici-finanziari; Mura 17.6, volto a porre condizioni e limiti al rimborso per le spese di viaggio di parlamentari, in quanto vertente su materia riservata alla competenza della Camera per quanto concerne profili economici-finanziari; Rao 18.02 e Rao 18.03, volti a istituire nella regione siciliana sezioni degli organi giurisdizionali centrali in attuazione del primo comma dell'articolo 23 dello statuto speciale della regione prevedendo al tal fine uno stanziamento in favore della regione siciliana; ordinamentali; Quartiani 24.3, in quanto avente natura ordinamentale essendo volto a novellare la disciplina transitoria del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, concernente le opere di urbanizzazione secondaria da realizzarsi da parte di soggetti privati che hanno assunto nei confronti dei comuni l'obbligo di eseguire i lavori a scomputo degli oneri di urbanizzazione; Margiotta 24.55, il quale reca una modifica delle competenze della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome relative alla deliberazione del parere sul finanziamento del «Fondo regionale di protezione civile», attribuendo le stesse alla Conferenza Unificata Stato-città e autonomie locali, e regioni; Peretti 24.73, Piro 24.70 e Tolotti 24.58 il quali incidono sulla disciplina relativa ai criteri di scelta dei componenti del collegio dei revisori dei conti degli enti locali; Garavaglia 24.86 il quale modifica l'elenco dei soggetti che partecipano al capitale della società di gestione della casa da gioco di Campione d'Italia; Cosimi 24.4, 24.5, 24.04 e 24.05 i quali recano disposizioni che modificano la redazione del conto del patrimonio e dei conti patrimoniali speciali degli enti locali disciplinati dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento dei medesimi enti; Armosino 24.102, 24.103 e 24.100, limitatamente ai capoversi 5-bis e 5-ter, nonché Lupi 24.24 i quali recano modifiche al Testo Unico delle disposizioni in materia edilizia non strettamente connesse alla destinazione dei proventi delle concessioni edilizie, come disciplinata ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del presente disegno di legge finanziaria; Grillini 24.29, volto a novellare il Testo Unico in materia edilizia con riferimento alla definizione degli interventi qualificati come oneri di urbanizzazione secondaria, dai quali vengono esclusi le chiese e gli edifici di culto; Cosentino 24.26 il quale reca disposizioni volte a modificare il Testo Unico degli enti locali, introducendo un'ulteriore causa di scioglimento dei consigli comunali per mancato rispetto dei requisiti minimi di raccolta differenziata; Osvaldo Napoli 24.65 il quale interviene nella disciplina in materia del rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali e dei dirigenti degli enti locali, prevedendone il prolungamento della permanenza in servizio; Camillo Piazza 24.83 il quale, novellando il decreto legislativo n. 152 del 2006, intende dettare una interpretazione della definizione di occupazione di suolo pubblico per gli impianti destinati alla raccolta differenziata; Marinello 24.99, il quale dispone la concessione di un contributo *una tantum* ai comuni che presentano una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e che siano destinatari di un provvedimento di variazione territoriale; Garavaglia 24.017, il quale reca disposizioni che disciplinano la registrazione nell'anagrafe della popolazione residente; Borghesi 25.38 il quale reca disposizioni volte a modificare la disciplina del difensore civico prevista all'articolo 11 del Testo Unico degli enti locali; Ascierio 26.123, il quale reca una norma di carattere ordinamentale volta a consentire l'emanazione di una circolare disciplinante il trasferimento degli appartenenti alle forze di polizia e delle forze armate che rivestono cariche elettive nelle sedi di servizio più vicine al luogo di elezione; D'Elia 26.58, il quale reca disposizioni di carattere ordinamentale volte a introdurre nel testo unico degli enti locali una norma che attribuisce al segretario comunale funzioni consultive preventive, retribuite, in ordine

alle delibere della giunta, del consiglio e alle determinazioni dirigenziali; Mura 26.06, il quale reca norme volte a disciplinare le modalità di istituzione di nuove province, in particolare tramite l'istituzione di una tassa di scopo a carico dei cittadini residenti; Urso 27.04, il quale reca norma di delega nei confronti del governo per la riforma dei servizi pubblici locali; Di Gioia 28.12, il quale reca l'istituzione del Parco del Subappennino-dauno-settentrionale; Quartiani 28.27, il quale prevede un rifinanziamento del Club alpino italiano; Zanetta 28.24, il quale reca l'esenzione dall'obbligo di accatastamento per i fabbricati rurali non più adibiti ad attività agricole siti in zone montane non accessibili; Garavaglia 29.28, il quale reca norme ordinamentali volte a istituire e disciplinare i cosiddetti «punti di accoglienza del neonato»; Garavaglia 29.07, per il quale si considera non apposta la seconda parte, in quanto modifica l'obiettivo di saldo netto da finanziare; Nan, 30.09, il quale concerne il reinvestimento di proventi demaniali derivanti dalla vendita all'asta delle aree Piaggio di Finale Ligure (SV); Crema, 30.014, il quale reca norme volte a riorganizzare le attività istituzionali della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale-SSPAL.

D'Alia 31.01, il quale introduce il divieto, per tutte le amministrazioni pubbliche, ivi incluse le Regioni e gli Enti locali (in virtù del riferimento all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001), di istituire nuovi Uffici di rappresentanza all'estero o presso l'Unione europea; ordinamentale.

Cassola 33.4, volto a modificare la legge n. 91 del 1992 in materia di cittadinanza, garantendo il riconoscimento della cittadinanza per nascita al figlio di padre o di madre cittadini, anche se nato anteriormente al 1° gennaio 1948; ordinamentale.

Paoletti Tangheroni 33.02, il quale autorizza in via generale il Ministero degli Affari esteri, limitatamente al settore della cooperazione allo sviluppo, ad affidare consulenze ed a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, considerando prioritariamente il personale locale. L'articolo aggiuntivo reca pertanto disposizioni di carattere organizzativo, prive di qualunque effetto economico o finanziario.

Iacomino 34.38, Carlucci 34.39, 34.13 Campa i quali dettano disposizioni per il transito nei ruoli del servizio permanente del personale militare.

D'Elpidio 34.42, volto a riconoscere una indennità al personale sommozzatore e portuale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Milana 34.37, volto a uniformare il limite di età per il collocamento in congedo dei generali di brigata del ruolo aeronavale del Corpo della Guardia di finanza a quello dei parigrado degli altri ruoli dello stesso Corpo.

Caparini 34.46, che finanzia la realizzazione di infrastrutture militari per il dislocamento nelle province di Bergamo e Brescia del 2° reggimento artiglieria terrestre «Vicenza» delle truppe alpine.

Fabris 34.011 che prevede un piano triennale per la ristrutturazione delle sedi provinciali della Guardia di finanza che necessitino di particolari lavori di adeguamento alle norme di sicurezza.

Buontempo 34.06, che prevede l'assunzione a tempo indeterminato del personale militare che abbia trascorso almeno tre anni di richiamo in servizio temporaneo presso il Corpo militare della Croce Rossa.

D'Elpidio 34.07, che riapre i termini, a decorrere dal 1° gennaio 2006, per gli ufficiali del ruolo tecnico operativo del Corpo della Guardia di finanza in servizio, per presentare richiesta di applicazione nei loro confronti dei limiti di età previsti dalla previgente normativa, di cui all'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo n. 69 del 2001.

Bonelli 34.010, che istituisce il Nucleo operativo del Corpo forestale dello Stato presso il Ministero dell'ambiente.

Zanella 34.015 e Scotto 35.01, che istituiscono un Fondo per la realizzazione, entro il 2008, della Conferenza nazionale sulle servitù militari.

Iacomino 34.013, che estende ai volontari in ferma prefissata quadriennale in servizio o in congedo la riserva di posti messi annualmente a concorso, per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce

Rossa.

Vannucci 35.1, Ciro Alfano 35.6, D'Elpidio 35.15, Cosenza 35.8, Marinello 35.4, volti a riconoscere la possibilità di effettuare cure termali, a carico della Difesa, al personale delle Forze armate, in attività o in ausiliaria, che abbia subito ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio, classificate non inferiori alla sesta categoria del decreto del Presidente della Repubblica 834 del 1981.

Balducci 36.8, volto ad escludere il pagamento del contributo unificato nei ricorsi presentati dalle associazioni di protezione ambientale per l'annullamento di atti amministrativi illegittimi. L'emendamento reca un onere per lo Stato non finalizzato né al sostegno né al rilancio dell'economia.

Pedrini 36.11, il quale proroga dal 31 dicembre 2007 al 31 gennaio 2008 il termine entro il quale i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica sono tenuti a conservare i dati relativi al telefonico o telematico.

Fabris 36.01, il quale interviene in materia di ordinamento giudiziario, individuando le sedi della Scuola della magistratura che, attualmente, ai sensi del decreto legislativo n. 26 del 2006, articolo 1, devono essere indicate con decreto ministeriale.

Picano 36.02, volto ad estendere al processo amministrativo l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 291 codice di procedura civile in materia di contumacia del convenuto. La disposizione ha carattere processuale.

La II Commissione 37.02, Mazzoni 37.027, di identico contenuto, volti ad aumentare le indennità previste a favore dei giudici che operano in sedi disagiate.

37.03 della II Commissione e D'Elia 37.035, di identico contenuto, volti ad aumentare le risorse del fondo destinato ai programmi di trattamento penitenziario, non contemplati dal disegno di legge in esame.

Raiti 37.04, il quale non sembra avere profili innovativi e interviene in materia di procedure relative alle azioni esecutive rientrano nella competenza del giudice civile.

Nucara 37.08, il quale interviene sulla carriera dei magistrati amministrativi, riducendo da 4 a 2 gli anni necessari per compiere il primo (e poi il secondo) scatto di carriera.

Crapolicchio 37.010, il quale modifica la norma transitoria contenuta nel decreto legislativo n. 166/2006, contenente nuove disposizioni in materia di concorso notarile, al fine di consentire l'applicazione retroattiva di alcune disposizioni.

Alberto Giorgetti 37.011, Alberto Giorgetti 37.013, D'Elpidio 37.024, Mazzoni 37.026, Suppa 37.039, i quali prorogano il mandato dei giudici onorari di tribunale e di vice procuratori onorari in scadenza il prossimo 31 dicembre 2007 e già confermati nell'incarico una volta ai sensi dell'articolo 42-*quinquies* dell'ordinamento giudiziario.

Cosenza 37.012, il quale aumenta una sanzione prevista dalla legge sul riordino del settore termale.

Satta 37.016, il quale attribuisce alla competenza del giudice ordinario, in luogo del giudice amministrativo, le controversie in materia di lavoro con la PA antecedenti al 30 giugno 1998.

D'Elpidio 37.020, il quale istituisce presso il Ministero della giustizia l'Ufficio centrale degli archivi notarili.

Francescato 37.022, il quale esclude il pagamento del contributo unificato nei ricorsi presentati dalle associazioni di protezione ambientale per l'annullamento di atti amministrativi illegittimi.

Misiti 37.025, il quale interviene in materia di ordinamento giudiziario, modificando il decreto legislativo n. 26 del 2006 (articolo 1), laddove stabilisce i criteri per l'individuazione delle sedi della Scuola della magistratura.

Tucci 37.028, il quale novella la normativa relativa al giudizio di opposizione nell'ambito del procedimento per l'applicazione di sanzioni amministrative.

Mazzoni 37.030, il quale incrementa le risorse previste dalla cosiddetta legge Pinto in materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo.

Ruvolo 37.031, il quale novella il decreto legislativo n. 166 del 2006, contenente nuove disposizioni in materia di concorso notarile, al fine di collocare in una apposita graduatoria gli idonei del

concorso bandito nel 2004, così da coprire sedi notarili vacanti.

Del Mese 37.047, il quale modifica la norma transitoria contenuta nel decreto legislativo n. 166 del 2006, contenente nuove disposizioni in materia di concorso notarile, al fine di consentire l'applicazione retroattiva di alcune disposizioni.

Iacomino 37.042, il quale stanziava risorse a favore del Tribunale ordinario di Giugliano in Campania. L'emendamento ha carattere localistico.

Iacomino 37.043, che introduce disposizioni in materia di procedura di fallimento delle agenzie di cambio.

Vannucci 38.1, Fabris 38.13, Giudice 38.14, Zaccaria 38.15, Fabris 38.16, Gasparri 38.7, Buontempo 38.11, volti ad estendere al personale Corpo nazionale dei vigili del fuoco il beneficio dell'indennità di trasferta.

Donadi 38.06, il quale estende ai vincitori dei concorsi banditi successivamente al 1° settembre 1995 la disciplina retributiva di cui all'articolo 24-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982.

Gasparri 38.08, Gasparri 38.09, Gasparri 38.010, i quali prevedono l'assunzione nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di un limitato numero di soggetti individuati.

Gasparri 38.011, il quale prevede l'assunzione di seicento nuovi carabinieri l'anno nei prossimi tre anni.

Gasparri 38.012, il quale prevede la possibilità di richiamare in servizio alcuni ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei Carabinieri.

Picano 38.015, il quale introduce norme per il nuovo ordinamento della pubblica sicurezza, prevedendo, tra l'altro, che gli appartenenti alle forze di polizia non possano iscriversi a partiti politici e che, in caso di candidatura alle elezioni politiche ed amministrative, siano posti in aspettativa speciale con assegni.

Rampelli 38.03, il quale ridefinisce le funzioni del personale di polizia e delle forze armate.

La Loggia 38.017, limitatamente al comma 3, Fabris 38.05, Catanoso 38.022, limitatamente al comma 2, e Giudice 38.026, limitatamente al comma 3, i quali prorogano il termine per l'esercizio della delega legislativa di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 30 settembre 2004, n. 252.

Rusconi 39.43, il quale prevede un finanziamento per la costituzione, a Merate, di una sezione distaccata del Commissariato di polizia di Lecco.

Picano 39.18, il quale riguarda l'attribuzione di qualifiche superiori ad alcune categorie di personale della Polizia di Stato.

Gli identici emendamenti Alberto Giorgetti 39.11, Osvaldo Napoli 39.5 e Sgobio 39.32, i quali attribuiscono al personale dei comuni addetto al servizio di protezione civile i compiti previsti dal comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 285 del 1992 in materia di prevenzione ed accertamento delle violazioni del codice della strada.

Gli identici articoli aggiuntivi Alberto Giorgetti 39.01, Osvaldo Napoli 39.06 e Sgobio 39.017, volti a consentire ai comuni ed alle province di avvalersi dei propri dipendenti per lo svolgimento delle funzioni di accertamento di violazioni amministrative in materia ambientale.

Mario Pepe 39.07, limitatamente ai commi 3 e 4, volti, rispettivamente, ad autorizzare il Ministro della giustizia ad avviare trattative diplomatiche con alcuni Paesi in materia di cooperazione giudiziaria e carceraria e ad avviare l'identificazione mediante esame del DNA dei minori stranieri fermati a seguito di reati.

La Russa 39.016, il quale introduce come nuova fattispecie di reato la commissione di violenze o di minacce nei confronti degli addetti ai controlli ed alla sicurezza nei locali notturni.

La Russa 39.018, il quale stabilisce, in capo a coloro che vendono o somministrano bevande alcoliche, l'obbligo di dotarsi delle apparecchiature per il rilevamento del tasso alcolemico.

Alberto Giorgetti 39.09, il quale prevede un contributo per il cofinanziamento di programmi per l'ammodernamento degli apparati di sicurezza delle piccole e medie imprese.

D'Ippolito Vitale 39.020, il quale consente ai comuni sciolti per infiltrazione mafiosa l'assunzione di personale nel corpo di polizia municipale.

Bellotti 40.1, il quale modifica le dotazioni di bilancio attraverso una disposizione contenuta nel disegno di legge finanziaria; ordinamentale; ordinamentale.

Cioffi 40.4 e Drago 40.5, volti a prevedere l'assegnazione di personale delle Capitanerie di porto alle sedi diplomatiche all'estero.

Gasparri 40.9, il quale reca disposizioni di natura esclusivamente organizzativa nella materia della sicurezza della navigazione e dei controlli in mare.

Andrea Ricci 80.0.14, che dispone specifici contributi a favore del sistema termale.

Misuraca 41.0.5, volto a riconoscere una indennità al personale della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di finanza che presta servizio in aree ad alta densità mafiosa.

Filippi 41.0.23, Margiotta 41.0.6, Folena 41.0.35, Fontana 41.0.47, Bonelli 41.0.40, volti a definire le funzioni attribuibili ai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B.

Germontani 41.0.19, volto a istituire un fondo per finanziare la fornitura ai tribunali civili delle dotazioni di sicurezza (metal detector, telecamere e personale di vigilanza).

Bonelli 41.0.27 volto a istituire la Direzione centrale della polizia amministrativa, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, e a introdurre misure di riorganizzazione interna del medesimo dicastero nonché a disciplinare i criteri per l'idoneità psicofisica delle persone titolari di talune licenze di polizia e di quelle che possono circolare armate.

Caparini 41.0.34, che sopprime il capo IV della legge n. 226 del 2004 relativa al reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del corpo militare della croce rossa.

Tagliatela 42.020 e Cirielli 42.026, i quali, con disposizioni di carattere ordinamentale, limitano l'ambito di applicazione della disciplina in materia di indennità di espropriazione in relazione al programma straordinario degli anni '80 per l'edilizia residenziale a Napoli.

Bellotti 43.1; Misuraca 43.2; Marinello 43.9; Minardo 43.4; Delfino 43.10, i quali differiscono il termine entro il quale è obbligatoria l'installazione di nuovi apparecchi radio sulle navi da pesca che effettuano la navigazione oltre le tre miglia.

Pezzella 43.11, il quale prevede che il Fondo di assistenza per le famiglie dei pescatori sia destinato anche agli indennizzi per il personale imbarcato su navi mercantili e da crociera.

Marinello 43.16, il quale estende l'operatività del Fondo per le vittime del mare istituito nel 2006 agli eventi verificatisi dal 2001 in poi.

Catanoso 43.12, il quale interviene sulle modalità di impiego della rete da pesca da posta derivante denominata «ferrettara».

Bordo 43.07, il quale autorizza una spesa in favore del centro di ricerca «bioagromed» dell'università di Foggia per ricerche dedicate alla filiera ittica.

Palomba 118.022, che interviene in materia di comunicazioni dei lavoratori marittimi.

Marinello 43.049, il quale accolla al Fondo centrale per il credito peschereccio gli oneri per l'installazione del sistema di controllo satellitare sulle navi da pesca.

Marinello 43.050; Catanoso 43.076, i quali differiscono il termine per l'assunzione da parte degli armatori degli oneri di gestione e manutenzione del sistema di controllo satellitare sulle navi da pesca.

Marinello 43.038, il quale assume a carico del MIPAAF gli oneri di gestione e manutenzione del sistema di controllo satellitare sulle navi da pesca per gli anni 2006-2007, e prevede una diversa ripartizione di tali oneri tra i soggetti interessati a decorrere dal 2008.

Misuraca 43.03; Misuraca 43.011; Bellotti 43.06; Minardo 43.09; Garavaglia 43.024; Delfino 43.071; Marinello 43.065; D'Ulizia 43.0.35, i quali istituiscono lo sportello unico per la gestione dei servizi amministrativi destinati alle imprese della pesca e acquicoltura.

Garavaglia 43.029, limitatamente al comma 5; Misuraca 43.015; Garavaglia 43.033; Marinello 43.078, i quali prevedono un decreto ministeriale di semplificazione delle procedure per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di acqua pubblica per le attività di acquicoltura.

Satta 43.075, il quale dispone l'inapplicabilità delle sanzioni per mancata o irregolare tenuta dei documenti di bordo sulle navi da pesca, nella ipotesi che il comandante li esibisca entro 48 ore

dall'accertamento della violazione.

Giorgetti 44.07, limitatamente al primo comma, che interviene sulla disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale introducendo norme che si applicano ai soli sinistri che coinvolgano macchine agricole; Vannucci 45.01, il quale assegna nuove risorse agli Istituti zooprofilattici sperimentali per la realizzazione dei laboratori e per l'assunzione e stabilizzazione del personale precario.

Bonelli 46.01, il quale aggiunge i centri di assistenza agricola (CAA) all'elenco dei soggetti che possono deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive in agricoltura.

Lion 47.05, il quale dispone la sospensione delle azioni per la riscossione del prelievo supplementare in materia di quote latte avviate dalla regioni in caso di ricorso giurisdizionale da parte del produttore.

Peretti 47.0.4, il quale dispone l'applicazione nella misura del minimo edittale delle sanzioni per le aziende agricole che abbiano spontaneamente regolarizzato lavoratori stagionali.

Bellotti 48.02, il quale finanzia lo studio su un determinato principio attivo da utilizzare in agricoltura biologica.

Garavaglia 48.07, il quale elimina l'obbligo per le società di inserire nella ragione sociale o nella denominazione sociale la indicazione di «società agricola» ai fini del riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

Borghesi 48.012, il quale rende inapplicabili ai distributori di latte crudo le norme sul controllo dei dispositivi di misurazione introdotte con il decreto legislativo n. 22 del 2007.

XIII Commissione 49.086 e Servodio 49.048, i quali dispongono che il MIPAAF provveda nell'ambito delle risorse finanziarie assegnategli ai sensi della legge n. 499 del 1999 agli adempimenti previsti dal Reg. (CE) n. 885/2006 in ordine alla individuazione dell'organismo di certificazione dei conti degli organismi pagatori dei contributi europei.

Garavaglia 49.0169; Garavaglia 49.0152, i quali prevedono la rateizzazione e la riduzione degli importi dovuti dai produttori di latte a titolo di prelievo supplementare per gli anni dal 1995 al 2007.

Bellotti 49.040, il quale al comma 1 esclude l'obbligo della VIA per i tagli colturali effettuati da imprese agro-forestali; al comma 2 prevede l'istituzione di albi regionali delle imprese agro-forestali per l'affidamento di lavori di manutenzione delle aree boschive, già previsti dal decreto legislativo n. 227 del 2001. Il comma 3 detta norme di coordinamento con la legislazione sugli appalti.

Fasolino 49.069, il quale esclude l'obbligo della VIA per i tagli colturali effettuati da imprese agro-forestali.

Fasolino 49.068, il quale prevede l'istituzione di albi regionali delle imprese agro-forestali per l'affidamento di lavori di manutenzione delle aree boschive, già previsti dal decreto legislativo n. 227 del 2001. Detta norme di coordinamento con la legislazione sugli appalti.

XIII Commissione 49.090 e Marinello 49.0116, i quali aumentano le sanzioni per la violazione degli obblighi relativi alla presentazione al consumo dell'olio di oliva nei pubblici esercizi.

Cesini 49.0170, il quale conferma una serie di comitati consultivi operanti presso il MIPAAF, soppressi ai sensi del decreto-legge n. 223 del 2006.

XIII Commissione 49.096, il quale chiarisce i concetti di «origine e provenienza dei prodotti alimentari» ai fini della applicazione delle norme che sanzionano penalmente le false indicazioni in materia.

Marinello 49.066 e Misuraca 49.07, i quali differiscono il termine per l'adeguamento degli impianti che producono emissioni in atmosfera alle prescrizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante norme in materia ambientale.

Brugger 49.025, il quale esonera dalla autorizzazione regionale necessaria per l'acquisto di prodotti fitosanitari una serie di soggetti in ragione delle loro specifiche competenze professionali.

Lombardi 49.045, il quale consente di applicare le regole per la tutela delle denominazioni protette anche a quelle denominazioni riconosciute in via provvisoria dallo Stato membro e per le quali non sia stato ancora costituito il Consorzio di tutela.

Zunino 49.0156 e Zucchi 49.0146, i quali, allo scopo di confermare la validità della attribuzione di

contributi ministeriali in conto capitale al Comune di Sanremo per la realizzazione del mercato dei fiori, effettuata in passato sulla base di leggi che recavano finanziamenti per le cooperative agricole di rilevanza nazionale, estendono tali finanziamenti agli enti pubblici che hanno realizzato opere di rilevante interesse pubblico nel settore agricolo e florovivaistico.

Brugger 49.075, il quale rende inapplicabili ai contratti di affitto di fondi rustici stipulati con l'assistenza delle organizzazioni professionali agricole le disposizioni che prevedono l'obbligo di comunicazione al conduttore, alla scadenza del contratto, delle offerte fatte da terzi al locatore, nonché un diritto di prelazione per il conduttore.

XIII Commissione 49.0102 e Marinello 49.0117, i quali dettano disposizioni sulla disciplina da parte dei comandanti dei porti delle attività di bunkeraggio in autobotte nelle aree portuali.

XIII Commissione 49.0104 e Lion 49.03, i quali autorizzano il MIPAAF a concedere un contributo di 1 milione di euro alla Provincia di Modena per lo svolgimento del congresso mondiale dell'agricoltura biologica.

Marinello 49.0118, il quale consente, in deroga alle norme vigenti, che per la stipula dei contratti di affitto di fondi rustici le parti possano avvalersi dell'assistenza di soggetti che rappresentino la medesima organizzazione professionale agricola.

Marinello 49.0119, il quale modifica per la parte relativa alla capacità visiva le disposizioni relative alle infermità ed imperfezioni fisiche causa di inidoneità per l'iscrizione nelle matricole della gente di mare.

Marinello 49.0120, il quale modifica per la parte relativa alla capacità visiva le disposizioni relative alle infermità ed imperfezioni fisiche causa di inidoneità per l'iscrizione nelle matricole della gente di mare.

Marinello 49.0121, il quale esclude che le risultanze del sistema di controllo satellitare possano essere utilizzate come mezzi di prova ai fini dei controlli sull'osservanza dei divieti posti dall'articolo 15 della legge n. 963 del 1965 a tutela delle risorse biologiche delle acque marine e del disciplinato esercizio dell'attività di pesca.

Giovanardi 49.0123, il quale consente la prosecuzione dell'allevamento in gabbia degli animali da pelliccia oltre il termine del 1° gennaio 2008 entro il quale, ai sensi del decreto legislativo n. 146 del 2001 di attuazione della direttiva 98/58/CE, l'allevamento stesso dovrebbe avvenire solo a terra in appositi recinti.

Bellotti 49.039, Delfino 49.0131, XIII Commissione 49.0100, Fasolino 49.082 e D'Ulizia 49.051, il quale inserisce le cooperative che forniscono servizi nel settore selvicolturale, incluse le sistemazioni idraulico forestali, tra i soggetti aventi titolo al riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

XIII Commissione 49.0105 e Lion 49.02, il quale destina 2,5 milioni di euro per il 2008 allo svolgimento di corsi di formazione in materia di lotta agli incendi per il personale del CFS.

Meloni 49.0140, il quale inserisce i possessori da almeno 5 anni del fondo rustico interessato da un piano di riordinamento nei comprensori di bonifica idraulica tra i soggetti cui deve essere data notizia del deposito del piano ai fini del diritto di reclamo.

Peretti 49.0136, il quale stabilisce che l'attività di trasporto di prodotti agricoli effettuata dalle imprese che esercitano attività agromeccanica, se connessa alla raccolta o messa in sicurezza dei prodotti stessi, rientra tra le attività di trasporto in conto proprio; rende applicabili alle attività agromeccaniche le disposizioni che escludono l'esistenza di un rapporto di lavoro in caso di prestazioni occasionali rese da parenti o affini; modifica le condizioni per l'utilizzo da parte delle imprese agromeccaniche di contenitori-distributori mobili per lo stoccaggio di liquidi di categoria C.

Peretti 49.0147, il quale autorizza l'utilizzazione delle macchine agricole e operatrici per attività ulteriori rispetto a quelle attualmente previste dal codice della strada; modifica la normativa sulle sagome e masse limite delle macchine medesime e sulla formazione di convogli.

Brugger 49.026, il quale estende da uno a cinque anni la validità dell'autorizzazione alla circolazione per le macchine agricole eccezionali.

Misuraca 49.09, Marinello 49.0113 e Bellotti 49.0.171, i quali introducono l'obbligo di installazione di dispositivi di sicurezza sulle trattrici agricole.

Marinello 49.0122, il quale elimina l'obbligo per i laboratori di analisi di effettuare per ogni prodotto vinoso ufficialmente analizzato la prova di ricerca dei denaturanti.

Marinello 49.0110, Delfino 49.0.137 e Marinello 49.065, i quali dispongono che i Consorzi Agrari siano considerati cooperative a mutualità prevalente a prescindere dai requisiti di cui al codice civile, prevedono la proroga al 31 dicembre 2008 dell'autorizzazione all'esercizio provvisoria dell'impresa per i consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, al fine di consentire la presentazione della proposta di concordato, prorogano il termine per l'assunzione presso regioni ed enti locali del personale messo in mobilità dai consorzi agrari.

Marinello 49.0153, il quale dispongono che i Consorzi Agrari siano considerati cooperative a mutualità prevalente a prescindere dai requisiti di cui al codice civile.

Servodio 49.077, il quale prevede la revoca entro il 31 dicembre 2008 dell'autorizzazione all'esercizio provvisoria dell'impresa per i consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, salvo che nel frattempo sia stata autorizzata la richiesta di concordato e proroga il termine per l'assunzione presso regioni ed enti locali del personale messo in mobilità dai consorzi agrari.

Fiorio 49.0168, il quale prevede la proroga al 31 dicembre 2008 dell'autorizzazione all'esercizio provvisoria dell'impresa per i consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa. Decorso tale termine si provvede alla sostituzione del Commissario liquidatore.

Misuraca 49.012, il quale prevede la revoca entro il 31 dicembre 2008 dell'autorizzazione all'esercizio provvisoria dell'impresa per i consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, salvo che nel frattempo sia stata autorizzata la richiesta di concordato.

Misuraca 49.011 e Misuraca 49.018, i quali prorogano dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2008 il termine entro il quale i Consorzi Agrari devono adeguare le proprie norme statutarie alle disposizioni del codice civile.

Marinello 49.0115, il quale estende alla proposta di concordato formulata nell'ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa le disposizioni relative alla possibilità di prevedere la suddivisione dei creditori in classi e trattamenti differenziati, già prevista per la corrispondente proposta nell'ambito della procedura fallimentare ordinaria.

Marinello 49.062, Marinello 49.058, Marinello 49.0109, Marinello 49.0108, XIII Commissione 49.087, Marinello 49.056, Marinello 49.057, Fundarò 49.071, XIII Commissione 49.088 e Marinello 49.0107, i quali prevedono interventi per il comparto vitivinicolo della Sicilia colpiti dalla malattia della peronospera dovuta ad avversità climatiche.

Garavaglia 49.0157, Garavaglia 49.0158, Garavaglia 49.0159, Garavaglia 49.0160, Garavaglia 49.0161, Garavaglia 49.0162 e Garavaglia 49.0163, i quali prevedono interventi in favore delle imprese agricole danneggiate da diverse malattie delle piante e degli animali.

Zanetta 50.16, il quale prevede l'estensione dei sovracaroni elettrici a tutti gli impianti di produzione di energia superiore a 220kw le cui opere ricadono in comuni compresi in un bacino imbrifero montano.

Marras 50.18, il quale prevede, al fine di favorire lo sviluppo economico della regione Sardegna, una deroga che consente alle imprese produttrici di energia da combustibili fossili, quindi tradizionali, collocate sul territorio dell'isola di fruire del regime di favore previsto per le fonti rinnovabili. L'intero capo è dedicato all'incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili, si ritiene quindi l'emendamento inammissibile sia per estraneità di materia (e di finalità) sia perché microsettoriale.

D'Elpidio 50.06, il quale prevede di rendere possibile l'attività di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in Alto Adriatico.

Vietti 50.012, il quale prevede l'istituzione di reti interne di utenza per la connessione di varie utenze elettriche.

Germontani 51.13, il quale prevede l'obbligo per tutte le nuove unità immobiliari di dotarsi di contatore dell'acqua autonomo.

Zanetta 52.25, il quale prevede l'estensione della misura in cui i comuni compresi nei bacini imbriferi montani possono chiedere, al posto dei sovracaroni elettrici, la fornitura diretta di energia.  
Piro 53.32, il quale prevede l'istituzione di un Fondo per la realizzazione di centri per il riciclaggio e recupero delle batterie ricaricabili e alcaline.

Piro 53.03 e Lo maglio 54.6, i quali prevedono una sorta di sanatoria temporanea per impianti di produzione di energia elettrica che non rispettano le norme relative al contenimento delle emissioni di CO<sub>2</sub>.

Di Gioia 56.010, il quale prevede norme sulla restituzione di concessioni di coltivazione idrocarburi non produttivi per ricollocarle sul mercato.

Osvaldo Napoli 56.014, il quale prevede modifiche ai criteri generali definiti per l'adozione dei regolamenti comunali e provinciali in materia di canoni di occupazione di aree pubbliche.

Fabris 56.021, il quale incarica il CIP di ridefinire il prezzo di retribuzione dell'energia in relazione ad un nuovo fattore di potenza del sistema.

Garavaglia 56.029, il quale concerne la rescissione di contratti per l'illuminazione elettrica fra alcuni comuni ed ENEL Sole senza interruzione della distribuzione.

Marinello 56.034, il quale interviene sulle norme di cui al regolamento sugli impianti termici, relative all'incompatibilità fra fornitore di energia e responsabile dell'impianto termico.

Rosso 57.02, che esenta le fondazioni bancarie dall'obbligo di alienare le azioni relative alla partecipazione al capitale di banche popolari, eccedenti il limite fissato dall'articolo 30, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 385 del 1993, entro un anno dalla contestazione effettuata da parte della banca a cui si riferisce il capitale azionario.

Alberto Giorgetti 58.010, il quale prevede la separazione societaria, nonché una serie di obblighi a carico della società separata in caso di società con diritti esclusivi in particolari settori economici qualora decida di entrare in altri mercati.

Cirielli 58.09, il quale detta disposizioni di carattere ordinamentale sull'apertura di nuove case da gioco.

Rosso 59.09 e Leddi Maiola 59.04, i quali recano una norma di natura ordinamentale, con la quale si prevede che le fondazioni bancarie che già detengano partecipazioni al capitale delle banche popolari superiori ai limiti fissati dal Testo unico bancario possano mantenere tale partecipazione.

Del Mese 60.020 e Galeazzi 60.039, i quali intervengono sulla legge 135 del 2001 sul turismo per modificare la definizione di impresa turistica includendovi i porti turistici per fruire riduzione IVA.  
Burchiellaro 60.010, il quale regola il mercato della componentistica dei veicoli a motore (norma già contenuta nel ddl Bersani) liberalizzando il relativo mercato.

Zanetta 60.022, il quale istituisce la zona franca presso lo scalo merci ferroviario di Domo 2.

Rosso 60.023, il quale modifica l'articolo 30 del testo unico bancario, in ordine al lasso di tempo entro cui i soci devono alienare le quote eccedenti il limite di possesso azionario.

Tolotti 60.032, il quale detta norme a tutela degli italiani ancora creditori nei confronti della Libia.

Leo 60.035, il quale concerne la disciplina della vendita e somministrazione di bevande alcoliche nei locali pubblici.

Leo 60.038, il quale sopprime il divieto di somministrazione delle bevande alcoliche nei pubblici locali dopo le ore 2.00.

Germontani 60.018, il quale innalza le sanzioni a carico dei centri estetici che forniscono cure termali.

Velo 62.37, concernente i requisiti richiesti per le imprese che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi.

De Angelis 62.25, il quale reca una disposizione finalizzata ad assimilare le aree di territorio che delimitano le nodalità interportuali di primo livello a quelle che delimitano le nodalità portuali e aeroportuali.

Salerno 62.47, volto ad introdurre l'obbligo dell'installazione di un dispositivo di spegnimento di fuoco e di un kit di pronto soccorso sui veicoli di nuova produzione in circolazione in Italia.

Verro 62.16, il quale reca una novella alla legge 30 marzo 2001, n. 125, volta ad introdurre una

nuova disciplina per la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche.

Zeller 62.82 e Zeller 62.81, concernenti gli obblighi posti a carico dei responsabili dello svolgimento di spettacoli in locali ove vengono somministrate bevande alcoliche.

Bonelli 62.31, il quale reca modifiche alla normativa concernente la procedura per l'effettuazione di modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore.

Attili 62.5 e Lusetti 62.80, limitatamente al primo periodo del comma 24-ter, volti a prevedere l'effettuazione di una indagine conoscitiva da parte del Ministero dei trasporti in relazione al trasporto ferroviario di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza.

Campa 62.22, recante una novella al decreto legislativo n. 285 del 1992, al fine di modificare la quota dei proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalla violazione di norme del codice della strada che gli enti percipienti diversi dallo Stato devono destinare a particolari tipologie di interventi.

Misiti 62.45, il quale dispone la previsione di direttive ministeriali da impartire a Ferrovie dello Stato spa ai fini della separazione organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile delle attività di esercizio di trasporto da quelle di gestione dell'infrastruttura.

Milana 62.34, di natura localistica, in quanto dispone talune misure e la nomina di un Commissario ad acta per gli interventi nel porto canale di Fiumicino.

Angelo Piazza 62.01, il quale reca una disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 40, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, in materia di unità immobiliari destinate al trasporto aereo.

Angelo Piazza 62.03 e Ossorio 62.011, volti a sostituire integralmente il comma 2 dell'articolo 704 del codice della navigazione, in materia di procedura per l'adozione dei provvedimenti di concessione delle gestioni aeroportuali.

Bellotti 62.013 e Garavaglia 62.027, in quanto volti a ricomprendere nella definizione di trasporto in conto proprio di cui alla legge n. 298 del 1974 il trasporto di prodotti agricoli.

Bellotti 62.014 e Bellotti 62.015, che intervengono sulla disciplina dettata dal codice della strada in materia di macchine agricole munite di pneumatici, a cingoli e trainate.

Minasso 62.016, il quale reca una novella all'articolo 162 del decreto legislativo n. 285 del 1992, finalizzata ad assoggettare anche i veicoli a due ruote all'obbligo di utilizzo del segnale mobile di pericolo.

Soffritti 62.018, che dispone in ordine ai soggetti sui quali grava l'onere per il funzionamento delle Commissioni di sicurezza istituite dal Ministero dei trasporti.

Garavaglia 62.026 e Garavaglia 62.028, che sono finalizzati ad introdurre novelle ad articoli del codice della strada, in materia di utilizzo e prescrizioni relative alle macchine agricole e alle macchine operatrici.

Rampelli 62.033, il quale apporta modificazioni alla disciplina in materia di mobilità ciclistica dettata dalla legge n. 366 del 1998.

Cordoni 62.6, di natura localistica, che destina apposite risorse alla realizzazione della strada denominata «strada dei marmi» della città di Carrara.

Germanà 62.8, finalizzato alla realizzazione di uno scalo aeroportuale a servizio della popolazione e del territorio di Messina.

Pili 62.33, che prevede di destinare apposite risorse finanziarie ai fini della funzionalità e sicurezza degli aeroporti di Oristano e Tortolì.

Germanà 62.029, concernente il finanziamento del completamento dell'asse viario Patti-Taormina.

Calgaro 62.48, che prevede l'incremento della sovvenzione annua di esercizio per la Società subalpina di imprese ferroviarie spa.

Borghesi 63.16, che, con disposizione di carattere localistico, prevede un contributo per la realizzazione della variante della strada statale n. 12, nel tratto tra Isola della Scala e la complanare di Verona.

Borghesi 63.16, il quale, con disposizione di carattere localistico, prevede un contributo per la realizzazione della variante della strada statale n. 12, nel tratto tra Isola della Scala e la complanare

di Verona.

Pini 63.5, il quale, con disposizione di carattere localistico, reca un contributo per la realizzazione della variante di Mezzano della SS16.

Pini 63.6, che, con disposizione di carattere localistico, reca un contributo per la realizzazione del tratto «Pieve Salutare-Portico di Romagna» della SS 67.

Pini 63.7, Pini 63.03 e Pini 63.04, i quali, con disposizioni di carattere localistico, recano contributi per interventi sulla SS 33 *bis*, 309, 309dir e 309 *bis*.

Zorzato 63.17 e Frigato 68.7, che prevedono l'applicazione della cosiddetta Legge obiettivo, a fini procedurali, rispettivamente per la realizzazione dell'autostrada Nogara-Mare adriatico e per il collegamento dei sistemi tangenziali nelle tratte Peschiera del Garda-Verona e Verona-Padova.

Zeller 63.014, che, con disposizioni di carattere ordinamentale, interviene sulla procedura autorizzatoria per la costruzione e l'esercizio di rigassificatori.

Lisi 63.016, il quale, con disposizione microsettoriale, reca un contributo in favore dell'Agenzia per il patrimonio culturale euromediterraneo.

Fabris 63.018 che, con disposizione ordinamentale, interviene sulla disciplina dei requisiti del concessionario di lavori pubblici.

Fabris 63.019, che, attraverso una modifica al codice dei contratti pubblici, interviene sulla disciplina del diritto di recesso per taluni dei proponenti di procedure di finanze di progetto.

Borghesi 65.03, che interviene sulla disciplina del project financing con disposizioni di carattere ordinamentale.

Nucara 65.01, che prevede un contributo in favore del Comitato organizzatore locale per lo svolgimento dei XIX Giochi mondiali silenziosi, svoltisi in Italia nel 2001.

Alberto Giorgetti 66.03, che prevede un contributo per lo svolgimento dei Campionati europei di ciclismo per sordi, in favore della Regione Veneto.

Zeller 66.04, che istituisce un fondo per la valorizzazione e ristrutturazione degli ippodromi di rilevanza nazionale e internazionale.

Garavaglia 66.05, che prevede contributi per la realizzazione di strutture sportive dedicate al rugby in talune province della regione Emilia-Romagna.

Ascierto 67.17, relativo all'adeguamento infrastrutturale di edifici destinati a nuovi CPT.

Lumia 67.25, che prevede la nomina a dirigenti penitenziari di talune tipologie di personale dell'amministrazione penitenziaria.

Di Gioia 67.11, che prevede l'istituzione della sezione distaccata della Corte d'appello di Bari e della Corte di assise d'appello di Bari presso la città di Foggia.

Pedrizzi 67.1, che dispone la realizzazione di un nuovo carcere per la città di Latina, dettando pertanto disposizioni di carattere localistico.

La Loggia 67.07, che detta disposizioni di natura ordinamentale in materia di cessione degli alloggi di edilizia popolare.

Motta 68.3 e Angelo Piazza 68.05, che, con disposizione di carattere ordinamentale, interviene sulla disciplina degli obblighi delle concessionarie autostradali, in materia di procedure per l'affidamento dei lavori oggetto di concessione.

Di Gioia 68.4, che reca un'autorizzazione di spesa per la strada provinciale 130 nel tratto Lucera-San Severo (Foggia).

Pedrizzi 68.01, che prevede un contributo per la realizzazione di specifiche opere viarie nel Lazio meridionale.

Angelo Piazza 68.03, Angelo Piazza 68.02, Angelo Piazza 68.04 e Angelo Piazza 68.06 e Fabris 68.018, i quali, con disposizioni di carattere ordinamentale, intervengono sulla disciplina delle convenzioni autostradali.

Pedrizzi 68.08, il quale, con disposizione localistica, reca un'autorizzazione di spesa a favore del Comune di Latina per la realizzazione dell'asse viario Mare-Monti a Latina.

Bellotti 68.012, che, con disposizione microsettoriale, prevede un finanziamento per l'istituzione dell'Ecomuseo della Laguna di Venezia.

Longhi 68.014, che, con disposizione ordinamentale, trasferisce al Comune di Genova le aree demaniali site all'interno dell'area portuale di Genova, esonerando lo stesso comune dal pagamento del canone di concessione demaniale.

Borghesi 68.015, il quale, con disposizione di carattere localistico, prevede un contributo per la realizzazione di opere viarie delle strade statali n. 434 e 12, nel tratto tra Isola della Scala e la complanare di Verona.

Zorzato 69.1, che al contributo previsto per il sistema ferroviario metropolitano regionale veneto aggiunge quello per il trasporto passeggeri nell'area di Venezia, Padova e Treviso, per l'eliminazione dei passaggi a livello.

Formisano 69.050, che, attraverso una modifica al codice della navigazione, reca norme ordinamentali sulle modalità di affidamento della gestione aeroportuale.

Giuditta 69.024 e 69.025, che con disposizioni di carattere localistico, intervengono sulla disciplina della destinazione del fondo denominato ex aeroporto Olivola nel Comune di Benevento.

D'Ulizia 69.042, il quale, con disposizione localistica ed estranea per materia, prevede contributi per la realizzazione di impianti di innevamento programmato nelle stazioni sciistiche della Provincia di Macerata.

Zanetta 69.045, che con disposizione microsettoriale, autorizza il Ministro dei trasporti ad incrementare la sovvenzione annua di esercizio Società subalpina di imprese ferroviarie.

Rampelli 69.021, che, con misura localistica, reca interventi per il miglioramento dell'accessibilità ferroviaria all'aeroporto civile di Viterbo.

Gregorio Fontana 69.051, che, con misura localistica, prevede uno stanziamento per il raddoppio della linea ferroviaria «Bergamo-Treviglio», con particolare riferimento al «salto di montone».

Pedrizzi 69.08 e Pedrizzi 69.010, che, con disposizioni di carattere ordinamentale, prevedono, rispettivamente, la predisposizione da parte delle Ferrovie dello Stato di servizi medici di pronto intervento e l'individuazione di strutture ambulatoriali sui convogli viaggiatori.

Pedrizzi 69.09, che, con disposizione di carattere localistico, prevede l'istituzione dell'aeroporto civile di Latina.

Sposetti 69.06, che, con disposizione di carattere localistico, prevede un contributo per il potenziamento delle infrastrutture necessarie per il collegamento con l'aeroporto da realizzare a Viterbo.

Angelino Alfano 69.040, il quale, con disposizioni di natura localistica, prevede un contributo per il dissesto idrogeologico della città di Agrigento e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale del Parco della Valle dei Templi.

Alberto Giorgetti 69.015, che prevede un rifinanziamento della legge speciale per Reggio Calabria.

D'Agrò 69.048, che, con disposizione localistica, prevede un'autorizzazione di spesa per il completamento della s.s. Valsugana, Variante Pina dei Zocchi-Campolongo.

Napoletano 69.014, che, con disposizione localistica, prevede un'autorizzazione di spesa per la ristrutturazione del Ponte di Lama, che collega il tratto Bisceglie-Trani.

Pedrizzi 69.01, che, con disposizione di natura localistica, stanziava un contributo per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria nel comune di Aprilia.

Quartiani 69.07, che, con una disposizione ordinamentale, modifica la disciplina recata dal codice dei contratti pubblici in materia di realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte del titolare del permesso di costruire.

Musi 69.04, che, con una disposizione ordinamentale, modifica la disciplina recata dal codice dei contratti pubblici in materia di qualificazione delle imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia.

Pizzolante 69.05, che, con una disposizione ordinamentale, modifica la disciplina recata dal codice dei contratti pubblici in materia di prestazione di garanzie fidejussorie da parte delle imprese partecipanti alle gare.

Osvaldo Napoli 69.012, che, con disposizione ordinamentale, modifica il Testo unico in materia edilizia al fine di escludere gli edifici di cui sia già iniziata la costruzione dal rispetto delle disposizioni connesse alle zone sismiche di nuova classificazione.

Osvaldo Napoli 69.013, che, con disposizione ordinamentale, disciplina il regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche delle costruzioni, prevedendo anche l'istituzione di un'apposita Commissione consultiva.

D'Elpidio 69.026, che, con disposizione estranea per materia, interviene sulla disciplina dei rapporti con i concessionari autostradali.

Catone 70.5 e Barani 70.18, i quali introducono una interpretazione autentica della norma relativa ai requisiti di periodicità delle pubblicazioni ai fini della concessione dei contributi all'editoria.

Acerbo 70.31, volto a introdurre una interpretazione autentica degli articoli 1, 26 e 45 della legge 3 dicembre 1963, n. 69, istitutiva dell'ordine dei giornalisti.

Pedrini 70.02 e Pedrini 70.03, i quali recano norme per la riassegnazione delle frequenze televisive in tecnica analogica, nella fase di transizione al sistema di trasmissione digitale.

De Biase 70.01, volto a istituire un fondo destinato al monitoraggio della rappresentazione dell'immagine femminile sui media.

Vannucci 70.17, volto ad estendere a comuni e province le agevolazioni per le spedizioni postali di prodotti editoriali.

Folena 70.28 e identici Belisario 70.53, Sgobio 70.78, Grassi 70.15, Di Gioia 70.67 e Balducci 70.61, i quali recano l'abrogazione di una norma contenuta in una fonte di rango secondario, l'articolo 2 del Decreto del Ministero delle comunicazioni 5 novembre 2004, n. 296, concernente la decurtazione dei contributi alle emittenti televisive locali che siano incorse in sanzioni comminate da parte dell'Autorità delle comunicazioni.

Pedrini 72.18, che apporta alcune modifiche di carattere ordinamentale al testo unico della radiotelevisione con riferimento all'attività delle emittenti locali.

Delfino 72.24, Caparini 72.27 e Pedrini 72.28, che recano modifiche ai criteri per la comminazione di talune sanzioni da parte dell'Autorità garante delle comunicazioni.

Beltrandi 72.01, che istituisce un servizio di monitoraggio e di analisi quantitativa dell'informazione svolta dalle reti televisive in merito alle tematiche sociali e politiche.

Morri 73.01, il quale reca disposizioni concernenti i requisiti per l'apertura di esercizi di vicinato, nell'ambito degli uffici di Poste italiane.

Borghetti 73.02, il quale reca disposizioni relative al funzionamento dei servizi di connettività del Ministero delle infrastrutture.

XII Commissione 75.2 e Poretti 75.13, i quali autorizzano la raccolta autologa del cordone ombelicale da parte di strutture pubbliche e private; gli emendamenti recano pertanto disposizioni di carattere ordinamentale.

Garagnani 75.04, che autorizza la spesa di 5 milioni di euro a favore dell'Istituto Rizzoli di Bologna.

Peretti 78.10, il quale reca norme di carattere ordinamentale, prevedendo la riserva di quote nelle procedure concorsuali per l'accesso alle pubbliche amministrazioni, a favore dei ricercatori che abbiano meno di quaranta anni operanti a qualunque titolo in attività di ricerca.

Di Gioia 78.11 e Giudice 78.12 (identici), i quali recano norme di carattere organizzatorio che prevedono l'ammissione di ricercatori a partecipare a procedure di trasferimento bandite dalle università per la rispettiva qualifica.

Astore 78.2 e Ossorio 78.3, i quali recano norme di carattere ordinamentale volte a disciplinare il collocamento fuori ruolo e collocamento a riposo dei professori ordinari, novellando l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica.

Pedrizzi 78.01, il quale reca norme di carattere organizzatorio, prevedendo l'equipollenza tra le lauree in discipline nautiche o in scienze nautiche e le lauree in fisica, in matematica e in ingegneria.

VIII Commissione 80.2, che prevede un contributo straordinario di tre milioni di euro per l'istituzione e il primo avviamento di nuovi parchi nazionali.

Bonelli 80.25, limitatamente al comma 7-*quater*, che interviene sull'assetto statutario e organizzativo della stazione zoologica «Anton Dohrn» di Napoli.

Oliva 80.14, che consente l'uso del coke da petrolio nel luogo di produzione solo se sottoposto a gassificazione mediante apposita tecnologia.

Balducci 80.37 e Bonelli 80.28, i quali prevedono sanzioni di natura penale, rispettivamente, per il mancato versamento del contributo ambientale al CONAI e per la violazione della normativa in materia di emissioni nell'atmosfera.

Zanella 80.26, che interviene sui soggetti titolari del potere di vigilanza sulla normativa in materia di divieto di maltrattamento degli animali.

Alberto Giorgetti 80.18, che assegna un contributo al Comune di Cento per la prevenzione idrogeologica dell'area di Valli di Vecchio Reno in provincia di Ferrara.

Catanoso 80.20 e 80.21, Acerbo 80.24, i quali istituiscono specifici Parchi nazionali o riserve marine.

Camillo Piazza 80.44, che prevede l'obbligo per le case automobilistiche di indicare nelle campagne pubblicitarie il consumo di CO<sub>2</sub>.

Zanella 80.27, che sopprime la facoltà per le Regioni di regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge n. 157 del 1992.

Adolfo 80.42, che prevede uno stanziamento per l'impianto di depurazione e le opere di collettamento dei reflui nella città di Imperia.

Tuccillo 80.36, che, pur riferendosi alla normativa relativa all'emergenza rifiuti in Campania, interviene con disposizioni di carattere organizzativo sulle modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Alberto Giorgetti 80.11, che reca un contributo per il miglioramento della qualità dell'aria nell'area di incrocio Quadrante Europa in Veneto.

Bonelli 80.29, che destina parte delle entrate derivanti dal versamento di una quota del valore delle opere da realizzare previa valutazione d'impatto ambientale (VIA) al funzionamento della Commissione tecnica VIA-VAS istituita nel maggio 2007 presso il Ministero dell'ambiente.

Bonelli 80.33, che prevede la possibilità per le concessionarie autostradali di applicare le procedure previste dal codice appalti per gli affidamenti di interventi di mitigazione acustica e di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Giuditta 80.012, che, con misura ordinamentale, prevede il ricorso all'istituto dell'accordo di programma per i trasferimenti idrici interregionali.

Ruvolo 80.013, che, con misura localistica, prevede un contributo straordinario per il consolidamento del territorio della città di Naro.

Paolo Russo 80.06 che reca disposizioni ordinamentali per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.

Alberto Giorgetti 81.8 e Peretti 81.028, che, per finalità di educazione ambientale, prevedono specifici finanziamenti a favore dell'Osservatorio euromediterraneo Mar Nero e, con disposizioni di carattere ordinamentale, demanda la gestione di tali somme ad un accordo con la FISMED, alla quale viene conseguentemente riconosciuta la qualifica di organizzazione di rilievo internazionale.

Bonelli 81.12, che, con disposizioni di carattere ordinamentale, prevede la modifica della denominazione, nonché il riordino statutario e amministrativo dell'Istituto nazionale di fauna selvatica (INFS).

Bonelli 81.13, che interviene sulla procedura per la dichiarazione dello stato di emergenza.

Chianale 81.07, che modifica la dotazione organica del Parco nazionale Gran Paradiso e autorizza le conseguenti assunzioni di personale.

Misuraca 81.08, che prevede l'istituzione del Parco geominerario delle zolfare di Sicilia.

Misuraca 81.09, che prevede l'istituzione di quattro nuovi parchi nazionali.

Acerbo 81.015, che prevede l'inserimento nell'etichetta di tutti i prodotti commercializzati degli indicatori «impronta emissione sostanze climalteranti» e «impronta consumi d'acqua».

Lion 81.019, che reca disposizioni in materia di valorizzazione dei giacimenti minerali inattivi.

Lion 81.020, che prevede l'inserimento di parchi tematici nel sistema della rete dei parchi nazionali.

Martinello 81.029, che reca modifiche alla vigente disciplina in materia di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali.

Paolo Russo 81.036, che prevede l'intrasmissibilità ereditaria degli immobili abusivi.

D'Elpidio 81.040, che istituisce un organismo di coordinamento operativo antincendio boschivo (COAB), nonché la Scuola nazionale antincendi boschivi.

Garavaglia 81.042, che incrementa il finanziamento per il Fondo di rotazione per la demolizione delle opere abusive.

Stagno d'Alcontres 81.047 e Marras 81.022, che recano finanziamenti per la bonifica, rispettivamente, dell'area di San Ranieri in provincia di Messina e della zona antistante i poligoni di Teulada e Capo Frasca in Sardegna, che peraltro non risultano compresi fra i siti da bonificare di interesse nazionale.

Bonelli 81.050, che, con disposizione di carattere ordinamentale, istituisce la figura dell'esperto ambientale all'estero, presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari.

Bonelli 81.013, che reca il differimento dei termini per l'adeguamento degli impianti esistenti alla disciplina in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA).

VIII Commissione 81.01 e Acerbo 81.041, che introducono l'obbligo di indicare nelle etichette di tutti i prodotti commercializzati in Italia degli relativi alla presenza di sostanze climalteranti e ai consumi idrici.

Lion 81.046, che include i parchi tematici nella rete delle aree protette di cui alla legge n. 394 del 1991.

Bonelli 81.14, Misuraca 81.011 e 81.03, Lomaglio 81.018 e Astore 81.021, che prevedono l'istituzione di specifici parchi nazionali.

Piro 81.027, che istituisce il Fondo per la promozione della partecipazione informata del pubblico sull'emissione deliberata nell'ambiente di OGM, con disposizione estranea per materia.

Lion 81.045, che prevede la facoltà per le regioni di assegnare in concessioni i siti nei quali sono ubicati giacimenti minerari inattivi.

Francescato 81.017 e Bonelli 81.035, che, per l'attuazione del regolamento REACH, recano, rispettivamente, misure organizzative di natura ordinamentale a carico dell'amministrazione e assunzioni in deroga di personale nelle P.A.

Nardi 82.5, che reca disposizioni in materia di raccolta ed immagazzinamento di confezioni di medicinali.

Nardi 82.8, il quale stabilisce che il Ministro della salute individua le condizioni per la vendita di medicinali in assenza della prevista prescrizione medica, nella confezione con il minor numero di unità posologiche.

Gli identici emendamenti Cialente 82.11 e Calgaro 82.22 e gli identici articoli aggiuntivi XII Commissione 82.04, Bianchi 82.06 e D'Agrò 82.012, che modificano le disposizioni vigenti in materia di importazione ed esportazione di intermedi destinati alla produzione di emoderivati.

Trepiccione 82.52 e Ruta 82.05, che modifica le disposizioni in materia di apertura di farmacie.

Crosetto 82.50 e Di Girolamo 82.1, che riguardano la procedura di autorizzazione all'immissione in commercio di farmaci equivalenti, senza effetti di razionalizzazione della spesa farmaceutica.

Poretti 82.41, che autorizza la vendita diretta a domicilio di farmaci, anche tramite posta o corriere.

Mancuso 82.30, recante proroga della graduatoria di un concorso pubblico per veterinario; l'emendamento reca pertanto disposizioni di carattere microsettoriale.

Villari 82.2, che limita ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno l'incompatibilità con la titolarità di farmacie.

Gli identici articoli aggiuntivi Vannucci 82.01 e Ciro Alfano 82.030, che inaspriscono le sanzioni per la violazione delle norme in materia di pubblicità delle terme e delle acque termali.

Marinello 82.015 e 82.021, recanti disposizioni in materia di acquisto di attrezzature odontoiatriche.

Fabri 82.025, che disciplina la composizione delle commissioni o comitati per l'assegnazione di prestazioni di invalidità e di inabilità.

Gli identici articoli aggiuntivi Crisafulli 83.02 e Alemanno 83.04 e gli identici articoli aggiuntivi

Alemanno 83.05 e Crisafulli 83.01, che modificano le disposizioni vigenti in materia di importazione, esportazione e lavorazione di emoderivati.

Garavaglia 83.07, recante disposizioni in materia di certificazione sanitaria agli infortunati sul lavoro.

Rocco Pignataro 84.08, recante disposizioni in materia di riconoscimento, ai medici fiscali dell'INPS, del trattamento previsto per i medici del Servizio sanitario nazionale convenzionati con le aziende sanitarie locali.

Bocciardo 87.4, che modifica la nota 79 allegata alla determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco 4 gennaio 2007, concernente la prescrivibilità di taluni principi attivi (in particolare dei bifosfonati) a carico del Servizio sanitario nazionale.

D'Agrò 88.020, che è volto ad istituire centri di sorveglianza per la terapia con farmaci anticoagulanti.

D'Agrò 88.022, che è volto alla predisposizione di progetti ed altre iniziative dirette a fronteggiare malattie che comportano trombofilia.

Calgaro 88.025, recante disposizioni in materia di gestione e di risanamento della Fondazione Ordine Mauriziano e di alienazione dei beni della stessa.

Affronti 88.026, recante disposizioni a favore del personale dirigente medico ospedaliero cessato dal servizio prima del 1983, equiparandone il trattamento di quiescenza a quello del personale cessato dal servizio dopo il 1983.

D'Agrò 88.029, che esclude l'applicazione del divieto di interposizione di manodopera negli appalti per gli appalti stipulati da enti socio-assistenziali e sanitari.

Identici Fontana 89.5 e Alfano 89.6, i quali prevedono che gli incarichi dirigenziali non generali possono essere affidati a personale di area C, posizione economica C3, del Ministero per i beni e le attività culturali (Mibac), in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per il relativo svolgimento.

Antonio Pepe 89.2, il quale prevede la trasformazione della sede di Foggia della Soprintendenza dei beni archeologici della Puglia in Soprintendenza per i beni archeologici di Foggia e Bari.

Identici Ossorio 89.01 e Astore 89.03 i quali prevedono una modifica al codice dei beni culturale e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004) volta a stabilire che i servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico di cui all'articolo 117, comma 1, possono prevedere l'apertura di punti vendita commerciali all'esterno della sede dell'istituto o luogo di cultura.

Identici Astore 89.04 e Ossorio 89.05, i quali introducono modifiche al codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, volte a disciplinare l'esternalizzazione di canoni di concessioni dei beni culturali.

Belisario 90.18 i quali prevedono la destinazione di una quota parte del fondo istituito dal comma 5 dell'articolo 90 per l'avvio della Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, laddove il medesimo fondo è destinato in generale o alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche soggette ad amministrazione straordinaria, o di quelle che abbiano chiuso in pareggio il conto economico degli ultimi due esercizi.

Pini 90.10 i quali prevedono l'istituzione di una specifica fondazione sinfonica al fine di promuovere il Festival delle voci e dei volti nuovi di Castrocaro terme e Terra del Sole.

Bezzi 91.5 il quale reca norme aventi carattere localistico, relative alla ristrutturazione di beni immobili del Comune di Ossana di Trento, soggetti al vincolo di beni culturali.

Fiano 91.01 il quale dispone in materia di interventi conservativi e di restauro del patrimonio culturale, architettonico, artistico e archivistico ebraico.

Gregorio Fontana 91.02, il quale reca un'autorizzazione di spesa a sostegno dell'Accademia Carrara di belle arti di Bergamo.

Picano 91.03, il quale equipara le istituzioni di alta formazione artistica e musicale alle università e disciplina il trattamento economico e giuridico del relativo personale docente e non docente, equiparandolo a quello docente e non docente universitario.

Filippi 92.2, 92.04 e 93.020 il quale prevede un contributo straordinario per la celebrazione del

quinto centenario della nascita di Andrea Palladio a favore del Centro internazionale di studi di architettura «Andrea Palladio» di Vicenza, e alla Regione Veneto.

Rao 92.01 il quale costituisce la fondazione «Danilo Dolci» attribuendo al Comune di Partinico la relativa dotazione finanziaria.

Pini 92.02 il quale prevede un contributo straordinario per la realizzazione della cinquantesima edizione del Festival delle voci e dei volti nuovi di Castrocaro terme e Terra del Sole.

Caparini 92.05 il quale prevede lo stanziamento di risorse finanziarie per la valorizzazione del sito UNESCO «Arte rupestre della Valle Camonica».

Fundarò 92.06 il quale istituisce una Commissione per la valorizzazione della via Francigena, nonché un Comitato per la valorizzazione e lo sviluppo delle agrobionergie.

Tanoni 93.1, il quale prevede che l'inquadramento del personale risultato idoneo a seguito di processi di riqualificazione, nella qualifica per la quale ha concorso.

Betta 93.08 il quale prevede lo stanziamento di risorse finanziarie a favore della Fondazione Opera Campana dei caduti di Rovereto, di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 56.

De Simone 93.010 che istituisce presso il Ministero per i beni e le attività culturali il Centro per il libro e la lettura, con determinazione della struttura organizzativa, giuridica e funzionale.

Alessandri 93.013 che reca norme a carattere localistico, relative al completamento della cattedrale di Santa Maria Assunta di Reggio Emilia.

Ceccacci Rubino 93.022, il quale istituisce presso il Ministero per i beni e le attività culturali di un Fondo per il recupero dell'area archeologica del Palatino.

Sgobio 93.015 il quale istituisce presso il Ministero per i beni e le attività culturali un Fondo per la promozione della musica popolare italiana.

Ronconi 93.019, il quale reca norme a carattere localistico, finalizzate alla costituzione di un Centro regionale di documentazione delle arti contemporanee a Città di Castello.

Ronconi 93.021, che reca norme a carattere localistico, finalizzate al finanziamento dell'Accademia di belle arti «Pietro Vannucci» di Perugia.

Tocci 93.024, il quale reca norme a carattere ordinamentale, volte a disciplinare il trasferimento e la cessione dei diritti di utilizzazione e di sfruttamento dei film da parte della società Cinecittà Holding S.p.A..

Raiti 93.028, il quale reca norme a carattere localistico nella parte in cui prevede uno stanziamento di risorse finanziarie per la realizzazione del «Monumento dei mille» del comune di Marsala.

Benvenuto 93.029, il quale esclude dall'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, tra i beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti a persone giuridiche senza fine di lucro che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

Rampelli 93.030, il quale prevede una disciplina per il recupero e la valorizzazione del patrimonio architettonico e urbanistico di città e nuclei di fondazione, cioè i centri urbani concepiti con un progetto unitario tra gli anni Venti e Quaranta del ventesimo secolo.

Tanoni 148.34, che prevede l'inquadramento del personale in posizione di comando o distacco nel ruolo dell'amministrazione presso la quale presta servizio.

Garavaglia 94.43, il quale dispone in materia di contenuto specifico dei certificati rilasciati a conclusione dei percorsi formativi di istruzione e formazione tecnica superiore, consistente nella previsione di indicatori EQF (European qualification framework, cioè quadro europeo delle qualifiche) stabiliti a livello europeo.

Naccarato 94.15, Folena 94.31, Garavaglia 94.36, D'Elpidio 94.119, i quali prevedono la soppressione di una norma interpretativa prevista dalla legge finanziaria per il 2006, relativa all'inquadramento del personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale tecnico amministrativo ATA.

D'Elpidio 94.125, il quale prevede le modalità di certificazione della condizione di disabilità psico-fisica.

Porfidia 94.67, Carbonella 94.129, il quale prevede una disciplina per il reclutamento del personale

amministrativo ausiliario.

Identici Folena 94.48 e Ghizzoni 94.112 i quali prevedono una disciplina per il reclutamento del personale amministrativo ausiliario, sopprimendo una norma interpretativa prevista dalla legge finanziaria per il 2006, relativa all'inquadramento del personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale tecnico amministrativo ATA.

Aprèa 94.89, il quale introduce nel testo una delega legislativa.

Cannavò 94.12, il quale prevede modalità per l'inserimento in graduatoria per l'assunzione a tempo indeterminato dei docenti che abbiano frequentato un corso presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS).

Catanoso 94.61, il quale prevede una proroga della validità delle graduatorie di merito del corso-concorso di formazione ordinario a dirigente scolastico.

Garavaglia 94.38, il quale è volto a disciplinare le graduatorie dei concorsi per l'assunzione di personale docente.

Garavaglia 94.37, che reca norme a carattere ordinamentale relative alla disciplina di graduatorie di insegnanti di musica nella scuola superiore secondaria di primo grado.

Piscitello 94.11, Porfidia 94.68, che reca norme a carattere ordinamentale relative alle procedure di assunzione per concorso di personale di dirigente scolastico.

Nannicini 94.20 che reca norme a carattere ordinamentale relative a modalità di assunzione del personale docente nel settore artistico-musicale nell'ambito degli istituti di istruzione secondaria superiore.

Benzoni 94.113 i quali prevedono norme relative allo status giuridico ed economico di dirigenti per i servizi tecnici in servizio ad una data determinata, stabilendo la rideterminazione della retribuzione individuale di anzianità.

Giovanardi 94.118 e 94.09, i quali dispone in materia di status giuridico del personale ATA di ruolo in servizio all'estero.

D'Elpidio 94.121, il quale prevede la soppressione di una norma che stabilisce la possibilità per il personale docente collocato fuori ruolo di transitare nei ruoli della amministrazione scolastica o di altra amministrazione.

D'Elpidio 94.120, il quale prevede un ampliamento dei termini per la formazione del piano di mobilità per il personale docente collocato fuori ruolo.

Porfidia 94.70, che reca una delega legislativa relativa alla soppressione dei distretti scolastici e dei consigli scolastici provinciali.

Pedrini 94.69, il quale prevede il riordino degli organi collegiali della scuola, la soppressione dei distretti scolastici, dei consigli scolastici provinciali e degli IRRE, istituti regionali di ricerca educativa.

Fabris 94.016, il quale risulta volto a disciplinare il reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.

Aprèa 94.018, che prevede un finanziamento del progetto Sky college per giovani atleti italiani praticanti gli sport invernali.

Satta 94.015, che risulta volto ad introdurre disposizioni a favore del personale ATA e di insegnanti tecnico-pratici.

Rusconi 94.013 e 94.012, che recano disposizioni volte a stabilire la validità delle graduatorie di merito di un corso-concorso per dirigenti scolastici indetto nel 2004.

Garagnani 94.011, che risulta finalizzato al sostegno delle attività delle associazioni dei genitori degli alunni delle scuole paritarie.

Ruvolo 94.01, che prevede in particolare l'istituzione della scuola primaria ad indirizzo musicale e coreutica.

Benzoni 94.017, che risulta volto a prevedere la disciplina del reclutamento del personale ispettivo tecnico del Ministero della pubblica istruzione, intervenendo sulle modalità per lo svolgimento dei relativi concorsi.

Grimoldi 94.04, che prevede che ai fini della partecipazione a pubblici concorsi non trova

applicazione la previsione del requisito del titolo di studio avente valore legale.

Orlando 94.03, che consente la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili transitati allo Stato nell'ambito dell'ufficio provinciale scolastico di Palermo.

Garavaglia 95.1, che prevede lo stanziamento di risorse per l'introduzione di strumenti informatici utilizzati in scuole di piccole dimensioni, in fase di chiusura o di accorpamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge n. 59 del 1997.

Brugger 95.03, il quale estende ai rapporti di lavoro stagionale ovvero a tempo determinato gli adempimenti previsti in materia di collocamento a carico delle istituzioni scolastiche per rapporti di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, ai sensi dell'articolo 2, comma del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, in materia di disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari.

Fabris 95.05, il quale reca norme a carattere ordinamentale, di interpretazione autentica di disposizioni in materia di assegnazione di contributi a scuole paritarie.

Burtone 95.08, il quale interviene in materia di disciplina della nomina degli insegnanti di religione cattolica, per i posti vacanti e disponibili, fissandone le relative procedure concorsuali.

Marinello 95.09 e Russo 95.012 i quali intervengono in materia di riordino del sistema dell'istruzione musicale, attraverso l'istituzione della scuola primaria ad indirizzo musicale e coreutica.

Apra 95.011, il quale ridefinisce la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, di cui all'articolo 1, commi 610 e 611 della legge 27 dicembre 2006, 296.

Auricchio 96.13, Ricci 96.52, identici Sasso 96.16 e Pellegrino 96.36, i quali prevedono una disciplina per il concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione mediche, nonché determinano una normativa relativa alla disciplina del periodo di fuori ruolo dei professori universitari.

Auricchio 96.12, il quale reca norme a carattere ordinamentale, relative alla previsione esclusivamente per l'anno 2008 delle procedure di reclutamento del personale docente di cui al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, recante riordino della disciplina del reclutamento dei professori universitari.

Amoruso 96.45, il quale prevede la soppressione della possibilità per il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di definire, su conforme parere del CUN, i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi universitari, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di riforma degli ordinamenti didattici universitari; nonché l'intera disciplina in materia di accessi ai corsi universitari, prevedendo l'abrogazione della legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di corsi universitari.

Armosino 96.23, Alemanno 96.46, Licandro 96.09, Milano 96.027, i quali prevedono un contributo all'Unione delle università del Mediterraneo (UNIMED).

Reina 96.11, Di Virgilio 96.26, i quali prevedono l'applicazione della disciplina relativa all'attività di docenza di cui all'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di riforma degli ordinamenti didattici universitari, al personale laureato dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria in servizio nelle università, che abbia svolto un triennio consecutivo di attività didattica o di ricerca.

Garavaglia 96.40, che introduce norme a carattere ordinamentale, relative alla chiamata di professori universitari di seconda fascia e di ricercatori nel ruolo per cui hanno conseguito la medesima idoneità.

Villetti 96.50, che prevede un contributo a favore dell'Azienda diritto alla studio per la realizzazione di alloggi per studenti e annessa biblioteca per il corso di laurea in disegno industriale della facoltà di architettura dell'università di Firenze che si tiene in Comune di Cadenzano.

Identici D'Elpidio 96.34 e Giuditta 96.35, che prevedono la possibilità per i dipendenti delle

amministrazioni pubbliche che abbiano il titolo di dottore di ricerca di essere trasferiti nel ruolo dei ricercatori universitari, a domanda e con il consenso delle rispettive amministrazioni, previa verifica di idoneità mediante colloquio.

Lumia 96.22, che prevede l'assunzione di lavoratori agricoli presso le università che abbiano svolto attività lavorativa nell'anno 2007, con garanzia occupazionale di almeno 179 giornate lavorative annue.

Identici Lupi 96.9 e D'Elpidio 96.37, che recano norme a carattere microsettoriale relative a collegi universitari legalmente riconosciuti per lo svolgimento di attività culturale, nonché interventi per le funzioni delegate alla regione autonoma Sardegna in materia di diritto allo studio.

Identici 96.10 della XII Commissione e Pellegrino 96.51, che prevedono che possa essere affidato anche ai dipendenti delle università in possesso della qualifica di dirigente medico di elevata professionalità l'incarico di insegnamento nei corsi di laurea, di laurea magistrale, di scuola di specializzazione e di dottorato di ricerca.

Marinello 96.24, che prevede che a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009 cessi l'utilizzo dei dirigenti scolastici presso le università.

Campa 96.21, che prevede un contributo per il completamento della nuova sede della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'università Ca' Foscari di Mestre-Venezia.

Raffaella Mariani 96.4, che prevede un contributo a favore della Scuola di dottorato IMT Alti Studi di Lucca.

Marras 96.47, che equipara al primo grado del diploma di laurea in teologia chiunque abbia completato il corso di studi presso qualunque seminario maggiore o regionale, con almeno 30 anni di servizio presso le istituzioni scolastiche.

Tanoni 96.02, che disciplina il collocamento fuori ruolo e a riposo dei professori ordinari.

Giudice 96.04, il quale prevede che i ricercatori della Scuola superiore dell'economia e delle finanze possono partecipare a procedure di trasferimento ordinarie, bandite dalle università per le relative qualifiche.

Patarino 96.06, che riconosce un contributo di risorse finanziarie per la realizzazione di interventi infrastrutturali e di ammodernamento dell'università degli studi di Taranto.

Tessitore 96.03 che istituisce un fondo per il finanziamento del cento di ricerca CEINGE-Biotecnologie avanzate S.c.a.r.l. di Napoli.

Identici Napoletano 96.011, Pedrini 96.016 e Tocci 96.021 - che prevedono una disciplina relativa alla nullità dei diplomi di laurea, di laurea specialistica e di laurea magistrale rilasciati dopo il 3 ottobre 2006 sulla base di un numero di credito formativi superiori a 60.

Murgia 96.012, che reca norme a carattere microsettoriale, relative all'incremento dell'offerta formativa universitaria nella provincia di Nuoro.

Turco 96.013, che disciplina la durata dell'ordinamento didattico delle scuole per le professioni legali per coloro che conseguono la laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza, a seguito di un percorso universitario non inferiore a cinque anni.

Pini 96.014, che prevede la separazione organica delle sedi distaccate di Ravenna, Rimini, Forlì e Cesena dell'università di Bologna, al fine di rendere le dette sedi di ateneo autonomo di Romagna.

Fabris 96.018, che prevede la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991.

Porfidia 96.023, che reca norme ordinamentali relative all'autorizzazione alle università di bandire concorsi riservati per posti di ricercatore, per il personale che riveste il ruolo di funzionario tecnico, in servizio e in possesso del diploma di laurea, che abbia svolto almeno tre anni di attività di ricerca.

Auricchio 96.024, in quanto reca una delega legislativa laddove è volto a modificare un criterio di delega legislativa previsto dalla legge 27 settembre 2007 n. 165, recante Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca.

Ruvolo 96.026, Russo 96.035 il quale prevede la riforma dell'alta formazione artistica e musicale.

Satta 96.028, il quale prevede uno stanziamento a favore dell'università di Siena.

Rusconi 96.029, che prevede l'inglobamento della fondazione per l'istruzione agraria in Perugia

nell'Università degli studi di Perugia.

Rusconi 96.030, che prevede uno stanziamento a favore dei poli formativi nelle regioni che li hanno già avviati attraverso l'istituzione di un apposito fondo.

Rusconi 96.32, che prevede uno stanziamento a favore del polo universitario di ricerca e di alta tecnologia di Lecco.

Poletti 96.033, che reca una delega al Governo per la riorganizzazione dell'ENEA e il commissariamento di altri organi.

Tagliatela 96.034, che reca norme di carattere ordinamentale laddove stabilisce la definizione di studenti universitari fuori sede.

Del Bue 96.08, che reca norma a carattere ordinamentale relative alla titolarità sulla invenzione industriale e sul relativo brevetto.

Buontempo 97.03, che prevede misure di favore (accesso ai prezzi a base d'asta) nei confronti dei conduttori sine titolo di immobili degli enti previdenziali.

Fabris 97.02, che prevede un'ampia serie di misure (in particolare una specifica forma di concordato con i creditori) finalizzate al superamento delle situazioni di sovraindebitamento delle famiglie, prevedendo anche la costituzione di un'apposita Commissione nazionale presso il Ministero del lavoro.

Filippi 98.02, che disciplina il risarcimento dei danni provocati dal passaggio di elettrodotti a favore dei proprietari di immobili siti nelle fasce di rispetto.

Buontempo 98.03, che sopprime una disposizione relativa al regime di responsabilità dei componenti e dei dipendenti delle Autorità indipendenti.

Garavaglia 99.013, il quale ha per oggetto le modalità di redazione del verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, con particolare riferimento all'articolo 126-bis, comma 2, inerente alla sanzione della sottrazione di punti dalla patente.

Motta 100.16, 100.10 e 100.15, che recano disposizioni relative ai congedi di maternità per i dipendenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e delle aziende pubbliche di servizi alla persona che derivano dalla trasformazione della loro forma giuridica.

Pedrini 101.4, il quale introduce disposizioni di riforma delle Autorità di garanzia nei servizi pubblici.

Grimoldi 101.01, che istituisce un fondo destinato alla realizzazione, attraverso regioni ed enti locali, di strutture finalizzate alla sicurezza della balneazione.

Santelli 102.07, che prevede la ridotazione di fondi per gli asili nido dichiarati illegittimi dalla Corte costituzionale.

Gardini 103.8, che esclude, per i condannati per i delitti di riduzione in schiavitù, prostituzione minorile, pornografia minorile etc., la possibilità di essere ammessi a godere delle misure alternative alla detenzione previste dalla legge n. 354 del 1975.

Gardini 104.08 e Peretti 104.012 che sono volti ad un riordino e ad una riorganizzazione delle funzioni in materia di minori, famiglia, anziani e immigrati, con la previsione di un Patto per la solidarietà sociale tra Governo, regioni ed autonomie locali senza effetti sulle grandezze finanziarie.

Moroni 105.14 che abroga il divieto di somministrazione di bevande alcoliche dopo le due di notte.

Bordo 105.03 che introduce l'obbligo per la pubblica amministrazione di effettuare pagamenti alle organizzazioni del terzo settore entro due mesi.

Samperi 105.08 che modifica la disciplina in materia di visite mediche di controllo dei lavoratori.

Licandro 145.37 che modifica la disciplina in materia di visite mediche di controllo dei lavoratori.

Lion 105.09 che modifica le disposizioni in materia di garanzie dei prestiti ai dipendenti pubblici.

Napoletano 105.013 e Fabbri 105.017 che recano disposizioni di carattere procedurale ed organizzativo in materia di riconoscimento dell'handicap grave.

Zanotti 105.022 che reca disposizioni procedurali in materia di accertamento dell'invalidità civile.

Widmann 107.2, che estende l'applicazione della più favorevole disciplina sull'indennità integrativa speciale prevista dalla normativa previgente alla legge n. 449 del 1997 ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche e alle altre categorie di dipendenti iscritti alle forme di previdenza

esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria che abbiano maturato, anteriormente al 1° gennaio 1995, un'anzianità di servizio pari al massimo previsto dall'ordinamento di appartenenza. Motta 107.1, che reca disposizioni per la risoluzione da parte dell'INPS del contenzioso riferito a quarantasei dirigenti INAIL in quiescenza.

Peretti 107.3 e Peretti 107.4, vertenti su analoga materia, che recano modifiche alla disciplina relativa al contributo, pari al 2 per cento, dovuto dalle società professionali mediche e odontoiatriche operanti in regime di accreditamento con il servizio sanitario nazionale.

Mazzocchi 107.01, che prevede l'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani dei soci partecipanti al lavoro delle cooperative artigiane iscritte all'albo, i quali abbiano un rapporto di lavoro in forma autonoma.

Di Gioia 107.04 il quale estende ai lavoratori di alcuni enti non commerciali gli ammortizzatori sociali previsti dal decreto-legge n. 269 del 2003.

Satta 107.05, che reca modifiche alla disciplina della contribuzione obbligatoria per i medici veterinari in favore dell'ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari, prevedendo che tale contribuzione non sia più obbligatoria e possa proseguire su base volontaria.

Buontempo 107.06 recante disposizioni circa l'aumento di indennità economiche per il Corpo dei Vigili del fuoco.

Vico 108.1 e Vico 108.2 che prevedono l'emanazione da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di atti interpretativi della disciplina relativa al cumulo tra pensione e reddito da lavoro.

Lopresti 108.3 e Giudice 108.4 nonché Pelino 108.04 di analogo contenuto, che destinano le risorse del fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato di cui all'articolo 7-ter del decreto-legge 7/2005 ancora disponibili al termine del 2007 al Fondo speciale per il personale delle Ferrovie dello Stato di cui all'articolo 43 della legge n. 488 del 1999.

Fabrizi 108.03, che, con riferimento all'avvenuta confluenza dell'INPDAI nell'INPS, abroga la previsione della legge n. 289 del 2002 in base alla quale l'iscrizione dei dirigenti di aziende industriali all'AGO è effettuata con evidenza contabile separata nell'ambito del fondo lavoratori dipendenti dell'INPS.

Tanoni 109.1, che prevede per i segretari comunali e provinciali e per i dirigenti degli enti locali la possibilità di rimanere in servizio sino al termine del mandato del sindaco o del presidente della provincia e comunque non oltre il settantesimo anno d'età.

Cirielli 109.2, che prevede un differimento dell'applicazione del sistema contributivo di calcolo della pensione per il personale delle Forze Armate e delle Forze di polizia.

Widmann 109.02, che sopprime la contribuzione previdenziale in materia di trattamento di fine servizio per i dipendenti delle regioni Trentino-Alto Adige, delle province di Trento e Bolzano e della regione Valle d'Aosta e contestualmente disciplina una modalità di corresponsione diretta del medesimo trattamento da parte delle citate amministrazioni regionali e provinciali.

Formisano 110.014, che destina le risorse del fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato di cui all'articolo 7-ter del decreto-legge n. 7 del 2005 ancora disponibili al termine del 2007 al Fondo speciale per il personale delle Ferrovie dello Stato di cui all'articolo 43 della legge 488/1999.

Bezzi 111.9 e Bezzi 111.10 che stabiliscono che l'attività di rimessaggio di imbarcazioni svolta da associazioni sportive dilettantistiche, anche verso corrispettivi specifici, è attività svolta in conformità alle finalità istituzionali, non effettuata nell'esercizio di attività commerciali.

Sgobio 111.01 recante la disciplina del calcolo del trattamento di pensione per i lavoratori postelegrafonici cessati dal servizio dal 1° ottobre 1994 al 1° ottobre 1995.

Garavaglia 111.02, che prevede l'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani dei soci partecipanti al lavoro delle cooperative artigiane iscritte all'albo, i quali abbiano un rapporto di lavoro in forma autonoma.

Fratte Pasini 111.05 che esclude la contribuzione volontaria per contestuali periodi di assicurazione ad una delle forme di previdenza obbligatoria anche per i liberi professionisti non iscritti ad albi e senza casse di previdenza.

Strizzolo 111.06, il quale interviene in materia di definizione del trattamento minimo pensionistico di specifiche figure professionali del comparto degli enti locali.

Ruvolo 111.07, che reca disposizioni circa l'aumento di indennità economiche per il Corpo dei Vigili del fuoco.

Giuditta 111.08, che estende anche ai ricercatori universitari la facoltà di posticipare il pensionamento al compimento del settantesimo anno d'età, applicando tale disposizione anche ai soggetti in pensione al 31 ottobre 2007.

Fabbri 111.09, che sopprime l'articolo 1, comma 55 della legge n. 243 del 2004, che prevede l'applicazione della perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 503 del 1992 al trattamento complessivo percepito dai pensionati iscritti agli enti previdenziali creditizi.

Ulivi 111.010, che fornisce un'interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge n. 569 del 1982, secondo il quale il personale proveniente dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza consegue il massimo della pensione con 30 anni di servizio utile; l'articolo aggiuntivo specifica che tale disciplina si applica anche al richiamato personale cessato dal servizio per dimissioni volontarie e successivamente riammesso in servizio nella P.S.

Pedrizzì 112.01, Corsetto 112.016, d'Agrò 112.018 e Milanato 112.020 che prevedono l'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani dei soci partecipanti al lavoro delle cooperative artigiane iscritte all'albo, i quali abbiano un rapporto di lavoro in forma autonoma.

Garavaglia 112.04 che prevede che il pagamento delle quote associative ai sindacati da parte dei lavoratori avvenga attraverso versamento volontario e diretto.

Garavaglia 112.06, che, intervenendo sulla disciplina relativa all'assicurazione contro gli infortuni domestici, prevede che a tale assicurazione possano iscriversi su base volontaria anche le donne che non svolgono in via esclusiva le attività di lavoro domestico.

Garavaglia 112.07, che prevede la possibilità di procedere al riscatto, fino ad un massimo di tre anni, dei periodi mancanti al raggiungimento del requisito massimo pensionistico, per i genitori di persone disabili in situazioni gravi.

Garavaglia 112.014 il quale è volto ad eliminare per i titolari di trattamenti pensionistici la possibilità di versare i contributi sindacali alle federazioni pensionati a carattere nazionale attraverso trattenuta sulla pensione.

Amoruso 112.015, il quale interviene sui criteri di determinazione del reddito di riferimento ai fini della corresponsione del trattamento previdenziale.

D'Agrò 112.017 recante norme relative alla composizione della Commissione medico-ospedaliera di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 461 del 2001 e del Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all'articolo 10 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

Fava 113.3, che prevede la revisione delle regole di accesso al pensionamento di anzianità per i lavoratori dipendenti nati nel 1951 ed i lavoratori autonomi nati nel 1950.

Nan 113.01, che estende i benefici previdenziali previsti per i lavoratori esposti all'amianto ai lavoratori portuali che accedono al pensionamento prima dell'entrata in vigore della legge finanziaria.

Leddi Maiola 113.049, che fissa un termine per l'emanazione dell'apposito decreto interministeriale previsto dalla normativa vigente che dovrebbe disciplinare le modalità di trasmissione per via telematica dei certificati di malattia all'INPS.

Leddi Maiola 113.050, che esclude dal divieto di prosecuzione volontaria della contribuzione i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 335 del 1995 e disciplina le modalità di versamento della medesima contribuzione.

Andrea Ricci 113.056, che reca benefici pensionistici in favore dei lavoratori impegnati nell'attività di scavo in termini di maggiorazione dell'anzianità contributiva e di accesso anticipato alla pensione di vecchiaia.

Cordoni 113.024, che reca benefici pensionistici in favore dei lavoratori impegnati nell'attività di scavo in termini di accesso anticipato alla pensione di vecchiaia.

Cordoni 113.025, che reca benefici pensionistici in favore dei lavoratori impegnati nell'attività di scavo in termini di maggiorazione dell'anzianità contributiva.

Carbonella 113.027, che prevede appositi benefici previdenziali nei confronti del personale operativo assunto dall'ENAV a decorrere da una certa data, proveniente dall'Aeronautica militare, ai fini dell'anzianità contributiva.

Amoruso 113.028, che prevede per gli spedizionieri doganali il diritto di accedere alla totalizzazione dei periodi assicurativi ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2006.

Soffritti 113.029 e 113.030, i quali dispongono che il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici del servizio sanitario nazionale è stabilito al compimento del 68° anno di età.

Ulivi 113.031, volto a riaprire i termini per la presentazione delle domande per la ricostruzione assicurativa dei lavoratori licenziati per motivi politici e sindacali.

Venier 113.032, che estende i benefici previdenziali previsti per i lavoratori esposti all'amianto anche ai lavoratori esposti a rischio chimico da cromo.

Galante 113.033 e 113.058, che sono volti a far retroagire ai rapporti giuridici sorti a partire dal 29 dicembre 1973 gli effetti determinanti in materia di Indennità di buonuscita spettante ai superstiti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1032 del 1973.

Alberto Giorgetti 113.035, che prevede l'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani dei soci partecipanti al lavoro delle cooperative artigiane iscritte all'albo, i quali abbiano un rapporto di lavoro in forma autonoma.

Pagliarini 113.019, che dispone l'accredito dei contributi figurativi ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura della medesima per i periodi con riferimento ai quali è corrisposta l'indennità di malattia, ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

Rocchi 113.013, che reca disposizioni relative alle modalità di ripartizione tra associante ed associato con riferimento all'aliquota contributiva dovuta dagli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

Pagliarini 113.014, che sopprime l'articolo 63 del Decreto legislativo n. 276 del 2003 relativo alla misura dei compensi per i collaboratori a progetto.

Pellegrino 113.015, che estende ai lavoratori a progetto e categorie assimilate l'applicazione dell'articolo 2116 del codice civile relativo al riconoscimento ai lavoratori dipendenti della contribuzione previdenziale ancorché non versata dal datore di lavoro.

Pedrizzi 113.010, che reca disposizioni relative alla data di emissione del provvedimento definitivo di pensione per i dipendenti civili e militari dello Stato cessati dal servizio con diritto al trattamento di quiescenza.

Misuraca 113.04, che sopprimendo il comma 776 della legge finanziaria per il 2007 è volto a reintrodurre la norma secondo cui la più favorevole disciplina previdente relativa alla corresponsione della indennità integrativa speciale sui trattamenti di pensione, di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, continua ad applicarsi limitatamente alle pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994.

D'Elpidio 113.054, che reca modifiche all'importo della contribuzione alla gestione separata INPS, di cui all'articolo 2, comma 26 della legge n. 335 del 1995, addebitabile da parte dei lavoratori autonomi iscritti alla medesima gestione nei confronti dei committenti.

Delfino 113.046 e gli identici Misuraca 113.023 e Minardo 113.021, che esentano dall'obbligo di versamento del TFR non destinato alla previdenza complementare le imprese del settore ittico, nel caso in cui la contrattazione collettiva preveda la corresponsione periodica al dipendente in busta paga del medesimo TFR.

Brandolini 113.059, è volto a introdurre un diritto di rivalsa sui contributi di natura previdenziale ed

assistenziale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché per gli imprenditori agricoli professionali.

Brugger 113.060, che prevede, per i coltivatori diretti e i loro familiari, i quali conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani, la possibilità di conservare tale qualifica e di mantenere l'iscrizione all'INPS, anche in deroga ai requisiti previsti dalla normativa vigente relativi alla prevalenza della prestazione lavorativa del nucleo familiare per la conduzione dell'impresa agricola. D'Ulizia 114.3 e D'Ulizia 114.4, che inseriscono, tra le finalità del finanziamento all'ISFOL, di cui al comma 3 dell'articolo 114, lo sviluppo di principi cooperativi.

Alberto Giorgetti 114.09, che interviene sulla disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante, prevedendo specifiche modalità di svolgimento dello stesso per le imprese esercenti attività stagionali.

Tomaselli 114.1 e 114.2, che recano disposizioni concernenti la retribuzione dell'apprendista, da determinare in misura percentuale della retribuzione spettante ad altri lavoratori per le medesime funzioni.

Benvenuto 115.01 che disciplina l'inquadramento professionale dei dipendenti del Ministero dell'economia e delle finanze.

Garavaglia 116.12 che prevede la possibilità di concedere, in deroga alla normativa vigente, trattamenti di CIGS e di mobilità ai lavoratori delle imprese dell'area aeroportuale di Malpensa. Identici Bellotti 116.09 e Misuraca 116.04 che esentano dall'obbligo di versamento del TFR non destinato alla previdenza complementare le imprese del settore ittico, nel caso in cui la contrattazione collettiva preveda la corresponsione periodica al dipendente in busta paga del medesimo TFR.

Campa 116.02 recante disposizioni relative alle modalità di destinazione del finanziamento già previsto dalla normativa vigente per gli interventi relativi all'alternanza scuola-lavoro. Peretti 116.017 e 116.022, che secondo quanto indicato nella rubrica intendono prevedere incentivi per il reimpiego dei dirigenti nei consorzi di piccole imprese, appaiono irriferribili.

Bellanova 117.03 e Andrea Ricci 117.01, recanti norme che prevedono l'applicazione ai soci lavoratori delle imprese cooperative trattamenti economici non inferiori a quelli stabiliti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, nonché la previsione secondo cui, nel caso di appalti di servizi, l'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore non comporta l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di licenziamenti collettivi nei confronti dei lavoratori riassunti dalle aziende subentranti.

Garavaglia 118.08, recante disposizioni relative alla redazione e alla pubblicazione del bilancio dei sindacati.

Proietti Cosimi 118.010 recante disposizioni relative all'espletamento dei concorsi notarili.

Delfino 118.011 che prevede che per quanto riguarda le società cooperative artigiane, nel caso in cui il rapporto di lavoro instaurato con il socio lavoratore sia di natura autonoma, si applica al medesimo socio la disciplina contributiva relativa alla gestione speciale degli artigiani presso l'INPS e conseguentemente la cooperativa non è tenuta alla contribuzione per il medesimo socio lavoratore in qualità di datore di lavoro.

Marinello 118.014 che esenta dall'obbligo di versamento del TFR non destinato alla previdenza complementare le imprese del settore ittico, nel caso in cui la contrattazione collettiva preveda la corresponsione periodica al dipendente in busta paga del medesimo TFR.

Marinello 118.021 che reca disposizioni relative al pensionamento anticipato per i lavoratori marittimi imbarcati che svolgono attività usuranti.

Marinello 118.016 recante disposizioni relative al collocamento dei lavoratori marittimi appartenenti alla gente di mare.

Marinello 118.018 che reca disposizioni per le modalità di comunicazione all'INAIL e all'IPSEMA dell'instaurazione del rapporto di lavoro.

Brugger 118.019 e Bellotti 118.020 che intervengono sulla disciplina dei rapporti di lavoro

occasionale in agricoltura.

Filippi 119.06, Filippi 119.07 e Filippi 119.08 in quanto volti a introdurre l'obbligo di effettuazione di un test genetico al fine di accertare l'identità dello straniero richiedente il ricongiungimento familiare e il rapporto di parentela che costituisce titolo per il ricongiungimento.

Osvaldo Napoli 119.02 che risulta volto a trasferire a determinati comuni le funzioni di assistenza e verifica per la presentazione delle istanze di rilascio e rinnovo dei titoli di soggiorno agli stranieri non comunitari.

Bressa 119.09 recante modifiche al testo unico in materia di immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 riguardo la durata di varie tipologie di permesso di soggiorno degli stranieri non comunitari.

Amici 119.010 in quale istituisce un nuovo ente, denominato «Fondazione UNRRA», cui viene trasferita la gestione dei beni facenti parte della «Riserva fondo lire UNRRA» attualmente facente capo al Ministero dell'interno.

Giuditta 122.13 il quale estende agevolazioni a favore delle imprese operanti nell'ambito del distretto conciario solofrano.

Filipponio Tatarella 122.16 il quale contiene disposizioni a sostegno dell'economia aziendale per le imprese di Bari e provincia.

Vincenzo De Luca 122.29 il quale finalizza una quota dello stanziamento, contenuto nella legge finanziaria per il 2007 per la promozione della produzione di ceramiche artistiche di qualità, a favore delle imprese operanti nella provincia di Salerno.

Bellotti 122.01 il quale reca l'istituzione di un fondo finalizzato a fornire garanzie a favore di soggetti assegnatari di beni confiscati alla mafia.

D'Elpidio 125.20, il quale prevede la gratuità delle visite medico sportive per il rilascio della idoneità alla pratica agonistica fino al compimento del venticinquesimo anno di età.

Fontana 125.9, 125.10 e Aurisicchio 125.11 che prevedono un contributo straordinario per la copertura delle spese sostenute dal Comitato organizzatore locale dei XIX giochi mondiali silenziosi svolti a Roma dal 22 luglio al 1° agosto 2001.

Di Centa 125.12 che prevede un contributo a favore di istituti scolastici, per almeno il cinquanta per cento non statali, per la prosecuzione del progetto di istruzione riservato a giovani atleti italiani praticanti sport invernali.

Buontempo 125.21 il quale prevede un contributo finalizzato all'incentivazione dei vivai e delle scuole calcio gestite da società e associazioni sportive affiliate alla Lega nazionale dilettanti.

Filippi 125.22 che reca norme a carattere microsettoriale laddove prevede un contributo finalizzato alla realizzazione o alla ristrutturazione di nuovi impianti per il gioco del golf.

Di Centa 125.03, 125.04, 125.05, 125.06 che prevedono un contributo finalizzato alla realizzazione di interventi di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo.

Ciocchetti 125.08 in quanto assegna al CONI una quota delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai concorsi pronostici, dalle scommesse e da ogni altro gioco (su base sportiva e non).

Galletti 126.5 in quanto modifica le disposizioni in materia di organizzazione di personale dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Di Gioia 127.5, Alberto Giorgetti 127.07, Alberto Giorgetti 127.06, Pedrizzi 127.03, Pedrizzi 127.02, Bordo 127.017, Leone 127.016, Gregorio Fontana 127.015, Grimoldi 127.014, Bricolo 127.013, Bricolo 127.012, Grimoldi 127.011 che prevedono l'istituzione di nuove sedi di Corti d'appello, di Tribunale e nuove sezioni distaccate di Corti d'appello e d'assise.

Del Mese 127.8 che prevede uno stanziamento di 15 milioni di euro per il completamento del tribunale di Salerno.

Pedrizzi 127.04 che prevede uno stanziamento di 700 mila euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 a favore dell'Amministrazione di Latina, al fine di provvedere alla ristrutturazione di uno specifico immobile da destinare alla creazione del Polo universitario di Latina.

Pedrizzi 127.05 che prevede uno stanziamento di 700 mila euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 a favore dell'amministrazione di Latina, al fine di provvedere alla ristrutturazione di uno

specifico immobile da destinare al miglioramento delle esigenze logistiche del Polo universitario di Latina.

Pedrizzi 127.08 che prevede uno stanziamento di 600 mila euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 a favore dell'amministrazione di Latina, al fine di provvedere alla realizzazione di servizi agli studenti all'interno del Campus universitario.

Pedrizzi 127.09 che prevede uno stanziamento a favore del Provveditorato generale alle OO.PP per il Lazio, per la ristrutturazione di uno specifico immobile dove allocare la Caserma del comando provinciale della Guardia di finanza.

Patarino 127.010 che prevede uno stanziamento di 10 milioni di euro in favore del Comune di Castellaneta da destinare alla liquidazione dei danni subiti dai familiari delle vittime del crollo di un edificio avvenuto nel Comune di Castellaneta il 7 febbraio 1985.

Mazzoni 130.1, che prevede una quota di riserva a favore dei sistemisti informatici con riferimento alle procedure concorsuali del ministero della giustizia.

D'Ulizia 131.10 volto ad estendere ai crediti da lavoro dei soci delle cooperative sociali la disciplina in materia prevista per i dipendenti della PA.

Turci 131.18 recante disposizioni in materia di limite massimo di permanenza del personale appartenente alla magistratura.

Laurini 131.23, Di Gioia 131.19, Piazza 131.6 recanti disposizioni in materia di trascrizione al PRA dei passaggi di proprietà di beni mobili registrati.

Santelli 131.12 e Tassone 131.13 recanti disposizioni in materia di rinnovo dei contratti per la gestione dei Centri di accoglienza e permanenza temporanea.

Lamorte 131.01 recante disposizioni volte ad escludere, a decorrere dal 2006, la Fondazione Quadriennale di Roma dai limiti di spesa previsti dalla legge finanziaria per il 2006.

Fallica 132.13 che prevede che il decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 4 dell'articolo 132, relativo alla realizzazione del programma pluriennale di alloggi di servizio, sia emanato di concerto con il Consiglio Centrale per la rappresentanza militare Comparto Difesa (COCER-Comparto Difesa), anziché sentito il parere del COCER. L'emendamento risulta inammissibile, in quanto introduce con una disposizione meramente ordinamentale l'istituto del «concerto» con soggetti estranei all'amministrazione dello Stato.

Lupi 132.3 e Alberto Giorgetti 132.7 che recano disposizioni per la semplificazione delle procedure per la ricollocazione dei programmi di edilizia residenziale per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.

Milana 132.11 che riassegna e destina a imprese di costruzione, cooperative e relativi consorzi, costituiti tra i componenti delle Forze armate e delle Forze di polizia, i fondi relativi alla realizzazione degli interventi di edilizia residenziale agevolata, di cui all'articolo 2, comma 8, della legge n. 166 del 2002, non impegnati entro il 31 dicembre 2007. L'emendamento si limita a disporre una deroga alla vigente disciplina contabile.

Sanza 132.01, che detta disposizioni ordinamentali per l'assegnazione di alloggi di servizio al personale del dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Lupi 132.02 e Alberto Giorgetti 132.05, che sopprimono l'articolo 41 del decreto-legge n. 159 del 2007 relativo all'istituzione di una società di scopo, per la promozione e la formazione di strumenti finanziari immobiliari finalizzati al recupero o alla realizzazione di immobili ad uso abitativo, attribuendone lo stanziamento ivi previsto alla costruzione di alloggi in locazione a canone concordato.

Mantini 134.07, Merloni 134.01 e Milana 134.02 che disciplinano la trasformazione dell'Agenzia nazionale del turismo in ente pubblico economico.

Piazza 134.06, che disciplina i poteri del Ministero dello sviluppo economico nei confronti della Società Studiare e sviluppo s.r.l. e trasferisce al Ministero dell'economia e delle finanze la partecipazione della Scuola superiore dell'economia e delle finanze nella predetta società.

Garavaglia 134.9 risulta irricevibile e deve intendersi non pubblicato.

Tolotti 135.1 recante il trasferimento in proprietà allo Stato di un singolo edificio sito in Roma,

garantendone altresì l'uso gratuito da parte dell'attuale usurario.

Lamorte 136.02 dispone un contributo alla «Fondazione italiana per il dialogo interreligioso» con sede a Pietrelcina, la quale è istituita con la medesima disposizione.

Verro 138.02 e Crosetto 138.04 che intervengono sulla disciplina del project financing con disposizioni di carattere ordinamentale.

Crosetto 140.02 e Delfino 140.04 recano una novella di carattere ordinamentale al Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, in materia di limiti alle partecipazioni al capitale delle banche popolari.

Crosetto 140.01 reca una modifica di carattere ordinamentale al Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, in materia di limiti alle partecipazioni al capitale delle banche popolari da parte delle fondazioni bancarie.

VIII Commissione 143.1, limitatamente al comma aggiuntivo 3-ter, che è volto a inserire norme che autorizzano il personale degli Enti parco nazionali funzionalmente equiparato al Corpo forestale dello Stato a portare senza licenza le armi di cui può essere dotato anche per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa, per accedere ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso e nelle zone limitrofe all'area protetta, funzionali allo svolgimento dei compiti di istituto.

Pedrini 144.56 e Pedrini 144.02 recanti una novella alla disciplina in materia di componenti delle Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, competenti, rispettivamente, per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni.

Pertoldi 144.010 volto ad ampliare l'ambito dell'attività di cooperazione internazionale del Friuli Venezia Giulia.

Palumbo 144.011 recante disposizioni in materia di accesso alla magistratura.

Soro 144.22, Giudice 144.23, Lusetti 144.78 e Mura 144.60, i quali rimandano ai Presidenti delle Camere la determinazione del Fondo di funzionamento della Corte dei conti.

Licandro 145.37 e Samperi 105.08 che modificano la disciplina in materia di visite mediche di controllo dei lavoratori.

Ruvolo 145.56 che prevede che la soppressione dell'indennità di trasferta per i pubblici dipendenti disposta dalla legge finanziaria 2006 non si applica ai vigili del fuoco.

Tanoni 145.80 che dispone l'inquadramento nella qualifica immediatamente superiore a quella di appartenenza per il personale del ministero della giustizia appartenente all'organizzazione giudiziaria.

Meloni 145.01 e 145.02, vertenti su analoga materia, i quali recano disposizioni relative alle modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali a tempo determinato a soggetti esterni ai ruoli delle pubbliche amministrazioni in modo da garantire il rispetto delle pari opportunità.

La Russa 145.06 recante modifiche alla disciplina relativa al conferimento degli incarichi di Segretario generale di ministeri, i direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente nonché di funzioni dirigenziali di livello generali.

Satta 145.09 che, con riferimento al divieto previsto dalla normativa vigente di svolgere la libera professione di avvocato per i pubblici dipendenti, anche con rapporto di lavoro a tempo parziale, esclude da tale divieto gli iscritti agli albi degli avvocati alla data del 1° dicembre 2006.

La Morte 145.04 che, intervenendo sull'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, include tra il personale in regime di diritto pubblico, i dirigenti di ruolo della Presidenza del Consiglio.

Rampelli 146.183 che attribuisce al lavoratore stabilizzato da una pubblica amministrazione, avente un rapporto a tempo determinato con un ente pubblico diverso da quello in cui presta effettivamente servizio, la possibilità di ottenere il trasferimento all'ente in cui presta effettivamente servizio, anche in soprannumero.

Lumia 146.75 e Menia 146.026, che recano disposizioni relative alla decorrenza giuridica della nomina a vice sovrintendente per i soggetti che abbiano superato il corso-concorso interno.

Santelli 146.254 che prevede specifici stanziamenti per il potenziamento delle attività di

intelligence per la lotta al terrorismo internazionale.

Zeller 146.227, che, ai fini della riserva di posti dei candidati nella regione Trentino-Alto Adige per il reclutamento nelle carriere iniziali delle forze di polizia, precisa che non si applicano le norme generali sulla riserva dei posti concernenti il medesimo reclutamento di cui all'articolo 16 della legge n. 226 del 2004.

Zeller 146.224, che dispone che per gli enti gestiti in forma consortile le disposizioni che limitano la possibilità di instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 187 della legge finanziaria 2006, si applicano ai fondi di provenienza statale.

Zeller 146.226, che prevede, per il personale civile dell'azienda di stato per le foreste demaniali svolgente mansioni impiegate, assunto entro una certa data, l'inserimento con efficacia retroattiva negli organici del consorzio del parco nazionale dello Stelvio, presso cui è stato già trasferito in passato.

Zeller 146.220, Vannucci 146.29 e Giovanelli 146.126, che, al fine di garantire le attività di indirizzo relative alla stabilizzazione del personale precario della PA, autorizzano la Presidenza del consiglio ad avvalersi di un contingente di quaranta unità di personale non dirigenziale dipendente da PA collocato in posizione di comando o fuori ruolo.

Cesini 146.96, che reca modifiche alla disciplina relativa all'avvalimento, da parte delle regioni, del corpo forestale dello stato ai fini della lotta contro gli incendi boschivi.

Cesini 146.97, che include gli ufficiali e gli agenti del corpo forestale dello stato tra i componenti delle sezioni di polizia giudiziaria.

Jannone 146.245, che prevede che possa essere riammesso in servizio presso l'arma dei carabinieri anche il personale comunque cessato dal servizio permanente.

Migliori 146.74, che reca disposizioni relative alle modalità della gestione dei Centri di accoglienza e dei Centri di permanenza temporanea.

Quartini 146.54 che modifica la pianta organica dell'autorità per l'energia elettrica e il gas.

Colasio 146.38, che per i dirigenti del Ministero per i beni e le attività culturali reclutati tramite le procedure riservate ai funzionari di PA e immessi in servizio nel 2008, prevede che il ciclo di attività formative prescritto dalla normativa vigente sia sostituito dal periodo di servizio di ruolo già prestato presso il medesimo ministero.

Leddi Maiola 146.6, che autorizza il ministero dell'economia ad avvalersi di magistrati ordinari o amministrativi collocati fuori ruolo al fine di supportare l'azione di prevenzione dei reati finanziari e dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.

Buffo 146.68, che prevede la possibilità per il personale già dipendente dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici di transitare, a domanda, nei ruoli delle pubbliche amministrazioni.

Rusconi 146.252, Del Bue 146.73 e Andrea Ricci 146.133, che attribuiscono al personale non dirigenziale di ruolo delle amministrazioni statali, in servizio presso amministrazioni diverse da quelle di appartenenza, la possibilità di trasferimento nei ruoli dell'amministrazione in cui presta effettivo servizio.

Reina 146.76, che attribuisce al personale appartenente alla dirigenza medica del SSN con determinati requisiti di servizio, la possibilità di inquadramento, a domanda, nella posizione funzionale rivestita nell'area in cui ha effettivamente esercitato le funzioni.

Alemanno 146.171, che reca disposizioni relative a componenti accessorie del trattamento retributivo del personale della dirigenza medico veterinaria del SSN.

Russo 146.249, che attribuisce al personale della dirigenza medica del SSN, a domanda, la possibilità di inquadramento nella disciplina a maggior carenza di organico o a maggior impatto sulle liste di attesa, anche se diverse da quelle per le quali è stato assunto.

Iacomino 146.128, che dispone che il personale del ministero dell'economia risultato idoneo ai corsi di qualificazione sia inquadrato nella qualifica funzionale superiore.

Ulivi 146.179 e 146.180, che istituisce il ruolo direttivo speciale ad esaurimento dei funzionari di polizia penitenziaria in cui confluiscono, a domanda, gli ispettori con determinati requisiti di servizio.

Reina 146.76, che annulla le sanzioni già irrogate alle pubbliche amministrazioni in conseguenza dell'inosservanza dei termini previsti dalla normativa vigente per le comunicazioni relative all'assunzione di personale.

Campa 146.70, recante norme relative alla composizione della Commissione medico-ospedaliera di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 461 del 2001 e del Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all'articolo 10 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

Ciocchetti 146.201, che, per il personale direttivo appartenente ai ruoli tecnici codeterminati requisiti di servizio, prevede la possibilità di inquadramento a domanda del ruolo dei dirigenti del ministero di appartenenza.

Ruvolo 146.200, che relativamente alla disciplina relativa all'inquadramento del personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), di cui alla legge finanziaria 2006, dispone che sono fatti salvi i casi in cui già esistono giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della medesima legge.

Vietti 146.205, che reca modifiche alla disciplina relativa ai requisiti per l'accesso alla qualifica di dirigente delle pubbliche amministrazioni.

Zeller 146.217, che reca disposizioni relative alla comunicazione ai servizi per l'impiego dell'instaurazione di rapporti di lavoro a carattere stagionale.

Brugger 146.216, che differisca al 1° gennaio 2009 l'applicazione delle disposizioni relative alle comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro di cui alla legge finanziaria 2007.

Ruvolo 146.211, che destina il 70% delle risorse del fondo per il servizio antincendi negli aeroporti, istituito dalla legge finanziaria 2007, alle finalità di cui alla delega in materia di rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui alla legge n. 252 del 2004.

Peretti 146.231, che reca disposizioni relative all'applicazione dell'articolo 291 c.p.p. relativo alla contumacia del convenuto anche ai procedimenti di competenza dei giudici amministrativi.

Intrieri 146.07, volto a prevedere, per i dipendenti di ruolo dell'amministrazione autonoma degli archivi notarili, titolari di incarichi di funzioni dirigenziali a tempo determinato, la possibilità di inquadramento nei ruoli della dirigenza della stessa amministrazione pubblica presso cui prestano servizio.

Betta 146.019, Mazzoni 146.024 e Mazzoni 146.032, che recano modifiche alla vigente disciplina relativa al divieto di svolgere la libera professione di avvocato per i pubblici dipendenti, anche con rapporto di lavoro a tempo parziale.

Lion 146.028, che interviene sulla garanzia della assicurazione sulla vita per le cessioni di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti.

Delfino 146.030, che attribuisca al personale idoneo ai corsi di riqualificazione del ministero dell'economia la possibilità di inquadramento alla qualifica funzionale superiore.

Lucchese 146.031, che reca disposizioni relative a specifici incarichi a cui possono essere destinati i dirigenti generali di PS di livello B. La proposta emendativa, pertanto, appare di natura ordinamentale.

Peretti 146.034, che sopprime la qualifica di dirigente generale di PS di livello B, e conseguentemente reca disposizioni relative al nuovo inquadramento di tale personale.

Velo 146.050, che autorizza il ministero dei trasporti ad avviare percorsi di riqualificazione per il proprio personale e ad incrementare il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia.

Fontana 147.01 che, con riferimento al divieto previsto dalla normativa vigente di svolgere la libera professione di avvocato per i pubblici dipendenti, anche con rapporto di lavoro a tempo parziale, esclude da tale divieto gli iscritti agli albi degli avvocati alla data del 1° dicembre 2006.

Porcu 147.02 recante norme relative alla composizione della Commissione medico-ospedaliera di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 461 del 2001 e del Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all'articolo 10 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

Zipponi 147.03 recante modifiche alla disciplina del rapporto di lavoro del socio lavoratore di cooperative di cui alla legge n. 142 del 2001.

Tanoni 148.35 che prevede l'accoglimento di tutte le domande di trasferimento presentate dal personale delle pubbliche amministrazioni senza alcun riferimento alle esigenze connesse alle procedure di mobilità.

Pedica 149.20, in quanto stanziava 50 milioni di euro per il corretto inquadramento retributivo nelle posizioni stipendiali dei direttori dei servizi generali amministrativi (SGA) del comparto scuola. Tanoni 149.5, che prevede che l'indennità di amministrazione, quale emolumento fisso e continuativo, competa per intero anche nel caso di assenza per malattia per un periodo inferiore ai 15 giorni.

Tanoni 149.6, che ripristina la retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) scaduta il 31 dicembre 1990 e riconosce la corresponsione di qualunque incremento dovuto ad automatismi per progressione di carriera.

Giuditta 149.65, che estende al personale civile del ministero della difesa il beneficio della indennità di trasferta e dell'indennità supplementare.

Santelli 149.45 e Lusetti 149.54, che prevedono per il personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delle forze armate la posizione nel grado apicale del ruolo di appartenenza al compimento del 35° anno di servizio, a condizione che negli ultimi 10 anni di servizio non abbia conseguito demeriti.

Menia 149.64, che autorizza la spesa ai fini della attribuzione alla dirigenza penitenziaria di II fascia di un trattamento retributivo non inferiore a quello in godimento per i dirigenti di II fascia dell'area 1 del Ministero della giustizia.

Saglia 149.05, che interviene sulla garanzia della assicurazione sulla vita per le cessioni di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti.

Germontani 149.06, che prevede, per il 50 per cento, l'attribuzione a donne di incarichi di funzione dirigenziale di prima e seconda fascia conferiti a persone estranee ai ruoli della pubblica amministrazione.

Leo 149.08, recante il divieto per le amministrazioni centrali dello Stato di conferire incarichi dirigenziali di prima e seconda fascia a persone estranee ai ruoli della pubblica amministrazione nel caso in cui le medesime abbiano già esercitato, per 5 anni anche non consecutivi, funzioni dirigenziali.

Di Cagno Abbrescia 149.018, che reca il ripristino della qualifica di dirigente superiore nelle amministrazioni pubbliche.

Longhi 149.09, che disciplina il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario.

Gioacchino Alfano 149.027, che prevede l'inquadramento alla qualifica funzionale giuridica superiore per il personale risultato idoneo ai corsi di riqualificazione per la progressione all'interno delle aree professionali tenutesi dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Menia 149.012, che istituisce il ruolo dirigenziale ad esaurimento dei direttori reggenti gli uffici dell'esecuzione penale esterna ed il ruolo dirigenziale ad esaurimento dei direttori penitenziari nominati senza concorso.

Amoruso 149.020, relativo alla perequazione nel passaggio dal grado di capitano al grado di maggiore nella Guardia di finanza.

Galante 149.013, prevede per il personale delle pubbliche amministrazioni il riconoscimento, ai fini della indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio e del trattamento di fine rapporto, del periodo in aspettativa per mandato elettivo.

Giuditta 149.015, recante un'ulteriore autorizzazione di spesa per lo svolgimento dei XIX dei Giochi mondiali silenziosi.

Pedrini 149.016, recante la perequazione di trattamento economico nello svolgimento della funzione ispettiva nella scuola.

Giuditta 149.017, che istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'organizzazione di conferenze internazionali per la pace in tutti i territori nei quali l'Italia, è a vario titolo, impegnata in missioni internazionali.

Rampelli 149.023, recante una disposizione di natura microsettoriale volta alla stabilizzazione del personale del Corpo di polizia municipale del comune di Roma.

Giovanardi 149.030 e Lumia 149.031, recanti una disposizione di natura ordinamentale relativa ai programmi di cooperazione allo sviluppo e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale.

Burchiellaro 150.11 che inserisce in tabella C il rifinanziamento dell'articolo 1, comma 1038, della legge n. 296 del 2006 in materia di sicurezza ferroviaria, il quale prevede un finanziamento pluriennale di conto capitale e, quindi, non avendo natura permanente, non potrebbe essere inserito in tabella C.

Dà quindi lettura degli estremi degli emendamenti inammissibili per carenza di compensazione e per inidoneità della compensazione (*vedi allegato 1*).

Segnala che per mero errore materiale alcuni emendamenti non sono stati inseriti nei fascicoli in distribuzione. Tali emendamenti sono stati pertanto raccolti in un fascicolo a parte e indicati come «ulteriori emendamenti» (*vedi allegato 2*).

Segnala infine che il Governo ha presentato un gruppo di emendamenti e articoli aggiuntivi, che sono in distribuzione (*vedi allegato 3*) e che saranno sottoposti a valutazione di ammissibilità.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede chiarimenti per quanto concerne il termine per la presentazione dei subemendamenti e per le segnalazioni da parte dei rappresentanti dei gruppi.

Lino DUILIO, *presidente*, nel far presente che il termine per le segnalazioni dei gruppi è fissato per le ore 20 di oggi, rileva che per tale orario sarà possibile disporre di un quadro definito per quanto riguarda gli emendamenti inammissibili, anche a seguito del giudizio sulla riammissione, le segnalazioni e i subemendamenti per quanto concerne i primi quindici articoli del disegno di legge finanziaria per il 2008. Rileva, quindi, l'opportunità di sospendere brevemente la seduta al fine di consentire un'attenta valutazione delle proposte emendative presentate dal Governo.

La Commissione concorda.

Lino DUILIO, *presidente*, avverte che il relatore, onorevole Ventura, ha presentato propri emendamenti ed articoli aggiuntivi (*vedi allegato 4*) che sono in distribuzione.

Con riferimento agli emendamenti presentati dal Governo avverte che devono ritenersi inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative: 9.458, limitatamente al capoverso 96-ter, il quale modifica la finalità della destinazione in uso governativo al Ministero degli esteri di alcuni immobili siti in Roma; 10.37, limitatamente al comma 17, in quanto localistico, dal momento che prevede la riassegnazione al Ministero dei trasporti di somme versate alle entrate del bilancio dello Stato per il credito vantato dallo Stato verso la società Adriatico-Sangritana Spa, nel limite di 8.822.634 euro; 96.54 il quale interviene in materia di requisiti per l'accesso alle scuole di specializzazione medica nonché di durata del periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedenti alla quiescenza. Per quanto concerne i profili finanziari, segnala che sono state trasmesse le relazioni tecniche relative ai singoli emendamenti del Governo, che sono messe in distribuzione. Si riserva nel prosieguo dell'esame di comunicare l'eventuale inammissibilità di emendamenti del Governo riconducibile a motivazioni di carenza o di inidoneità della compensazione. Si riserva altresì di comunicare eventuali inammissibilità relative emendamenti del relatore.

In conclusione, ricorda che il termine per le richieste di riesame è fissato per le ore 18. Alle ore 20 comunicherà le valutazioni su tali richieste. Sempre alle ore 20 è fissato il termine per l'indicazione da parte dei rappresentanti dei gruppi degli emendamenti segnalati e per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti del Governo e agli emendamenti del relatore riferiti ai primi 15 articoli. Il termine per i subemendamenti riferiti agli articoli successivi è fissato alle ore 15 di domani.

Il sottosegretario Nicola SARTOR segnala che il testo dell'emendamento del Governo 20.34 deve intendersi formulato nel senso di prevedere al comma 1 che i contratti di strumenti finanziari, anche derivati, sottoscritti da regioni ed enti locali, sono informati alla massima trasparenza contrattuale. Inoltre, al comma 4, si prevede che in caso di contratti stipulati in violazione di quanto previsto al comma 2 o al comma 3 del medesimo articolo, viene data comunicazione alla Corte dei conti per l'adozione dei provvedimenti di competenza. Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo 20.03, al comma 1, lettera *a*), deve essere precisato che con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di criteri di trasparenza, efficienza e competitività sono stabilite le modalità di trasferimento delle giacenze del conto al di fuori del sistema di tesoreria e di selezione delle controparti. Segnala poi che l'articolo aggiuntivo 37.044 deve intendersi formulato nel senso di aggiungere in fine il seguente comma: «L'OIC stabilisce annualmente le quote del finanziamento di cui al comma 1 da destinare all'*International Account Standard Board (IASB)* e all'*European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)*. Avverte infine che all'articolo aggiuntivo 37.046 del Governo deve essere inserito dopo il comma 3 un nuovo comma che preveda che le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 diventano efficaci decorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

Lino DUILIO, *presidente*, avverte che talune proposte emendative del Governo, segnatamente gli emendamenti 9.457, 10.37, 61.17 e 129.30, presentano errori materiali quanto a taluni riferimenti normativi, che vanno opportunamente corretti. In particolare, all'emendamento 9.457, il riferimento all'articolo 61, comma 4, della legge n. 350 del 2003 deve intendersi come all'articolo 4, comma 61, della legge n. 350 del 2003. Al comma 3, primo alinea, le parole «accisa sulla benzina» devono essere corrette in «accisa sul gasolio». All'emendamento 61.17, segnala che le parole «decreto-legge 10 gennaio 2004» devono essere sostituite con le seguenti «decreto-legge 10 gennaio 2006». Infine, all'emendamento 129.30, al comma 8, per errore materiale, si fa riferimento al comma 3, lettera *c*) dell'articolo 129 come risultante dall'emendamento stesso mentre invece si dovrebbe fare riferimento al comma 5 del predetto emendamento.

Alberto GIORGETTI (AN) fa presente che gli emendamenti presentati dal Governo e dal relatore, con particolare riferimento a quelli riferiti all'articolo 3 del disegno di legge finanziaria, qualora approvati, innoverebbero profondamente questioni complesse attinenti al cosiddetto «pacchetto fiscale» ed altre materie trattate dai provvedimenti in titolo. Al riguardo, ritiene che la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 20 non consente di svolgere i necessari approfondimenti sulle proposte presentate. In generale, ritiene che il quadro sia ancora poco chiaro e che sia necessario poter disporre di un tempo più ampio al fine di evitare che i gruppi segnalino emendamenti che potrebbero successivamente incorrere in un giudizio di inammissibilità e che si presentino subemendamenti riferiti ad emendamenti giudicati inammissibili.

Lino DUILIO, *presidente*, considerato che gli emendamenti presentati dal Governo all'articolo 3 appaiono particolarmente significativi e, al tempo stesso, risultano assai complessi, in accoglimento della richiesta avanzata dal deputato Alberto Giorgetti, fissa il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti del Governo e del relatore, riferiti all'articolo 3, alle ore 9 di domani. Sospende quindi la seduta, che riprenderà alle ore 20, per le valutazioni sulle richieste di riesame.

Lino DUILIO, *presidente*, segnala che, per quanto concerne i profili finanziari delle proposte emendative presentate dal Governo, alcune di queste, pur dovendo ritenersi ammissibili, impongono l'esigenza di alcune precisazioni.

In particolare l'emendamento 3.321 introduce, come peraltro numerosi emendamenti di origine parlamentare, modifiche al testo dell'articolo riguardanti il periodo di ammortamento dei beni strumentali, aliquote e modalità di versamento delle imposte sostitutive, disciplina degli interessi passivi, base imponibile IRAP. Introduce altresì per i soggetti che adottano i principi contabili

internazionali, norme di adeguamento della disciplina del reddito d'impresa. Prevede, infine, l'istituzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di una commissione di studio sulla fiscalità diretta ed indiretta delle imprese immobiliari. L'emendamento è ammissibile nel presupposto che agli oneri per il funzionamento della suddetta commissione si faccia fronte nell'ambito delle ordinarie disponibilità finanziarie, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Sulla base delle stime e delle ipotesi adottate nella relazione tecnica di corredo all'emendamento sono, pertanto, da riammettere i seguenti emendamenti: Buontempo 3.211, Peretti 3.267, Garavaglia 3.240, Crosetto 3.84.

L'emendamento 10.37 interamente sostitutivo dell'articolo 10, reca una serie di misure in materia di finanziamento dei servizi del trasporto pubblico locale, prevedendo a tal fine l'assegnazione alle regioni a statuto ordinario di una compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione, compensata dai risparmi derivanti per lo Stato da una riduzione dei trasferimenti alle medesime regioni per le spese correnti nel settore. L'emendamento istituisce, inoltre, presso il Ministero dei trasporti, l'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, con compiti di verifica dell'andamento del settore e del completamento del processo di riforma. Appare inoltre necessaria una conferma circa la compensatività degli effetti finanziari a decorrere dal 2011 in considerazione del carattere dinamico che assume da tale esercizio la compartecipazione al gettito dell'accisa.

Per quanto attiene all'emendamento 37.0.45 che introduce una nuova disciplina dell'indennità di espropriazione a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 348 del 2007, pur tenendo conto che la predetta sentenza ha determinato l'esigenza di un intervento di adeguamento legislativo, sarebbe utile acquisire una conferma da parte del Governo che l'intervento operato, sotto il profilo dell'impatto finanziario, si configura come sostanzialmente equivalente alla situazione di fatto determinatasi per effetto della medesima sentenza. Ciò anche in considerazione del prevedibile considerevole impatto sulla situazione della finanza territoriale. Analoghi chiarimenti sono necessari per l'articolo aggiuntivo Sanga 15.04.

Avverte che devono invece essere considerati inammissibili per carenza di compensazione i seguenti emendamenti:

l'emendamento 8.34 il quale introduce una serie di interventi, tra cui modifiche alla disciplina di determinazione degli interessi sui rimborsi di imposte ultradecennali. Pertanto alcune delle modifiche introdotte appaiono suscettibili di determinare oneri. A fronte di tali misure sono previste innovazioni nelle procedure di confisca e pignoramento dalle quali potrebbero derivare maggiori entrate. La relazione tecnica non fornisce peraltro alcun elemento volto a giustificare la compensatività dei predetti effetti limitandosi ad affermare la neutralità finanziaria dell'emendamento;

l'emendamento 9.458 per il quale, in assenza di relazione tecnica che ne dimostri la neutralità finanziaria, deve essere formulato un giudizio di inammissibilità per carenza di compensazione con riferimento sia alle eventuali minori entrate per l'abbattimento del prezzo di vendita degli immobili dello Stato e per l'introduzione di termini di prescrizione su somme dovute allo Stato, sia alle eventuali maggiori spese per un maggiore ricorso alla cassa integrazione e mobilità, oltre i limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente, per l'estensione a ulteriori tipologie di imprese ammesse alle procedure concorsuali;

l'articolo aggiuntivo 10.09 il quale risulta inammissibile limitatamente alla disposizione di cui al comma 9, lettera *d*) capoverso 13-ter<sup>2</sup>, che destina ad un Fondo di spesa in favore del Ministero della difesa quota parte dei proventi derivanti dalle attività di valorizzazione degli immobili previste dalla legge finanziaria per il 2007. Tali proventi risultano scontati fra gli effetti finanziari positivi quantificati dalla suddetta legge finanziaria (comma 263); la loro destinazione a finalità di spesa necessita pertanto di compensazione. Peraltro la copertura prevista in tabella A riguarda esclusivamente gli studi di fattibilità di cui al comma 8;

l'emendamento 14.59, che introduce una serie di disposizioni, alcune delle quali anche suscettibili di apportare misure di razionalizzazione amministrativa e di potenziamento dell'azione di contrasto

all'evasione. Sono tuttavia anche previste varie misure che appaiono suscettibili di effetti onerosi. Nella parte consequenziale, l'emendamento ridota inoltre la Tabella A per il triennio 2008-2010. In proposito si rileva che non è pervenuta la relazione tecnica e che lo stesso testo della normativa non quantifica espressamente i maggiori effetti positivi conseguibili né fornisce puntuali indicazioni per una loro quantificazione. In assenza di elementi idonei a suffragarne la neutralità finanziaria, l'emendamento deve ritenersi inammissibile;

l'emendamento 61.17, che è da ritenersi inammissibile per carenza di compensazione dal momento che alla maggiore spesa, quantificata in 20 milioni di euro nel 2008, si fa fronte mediante l'utilizzazione di residui.

Per quanto riguarda le richieste di riesame, conferma l'inammissibilità per estraneità di materia degli emendamenti già indicati, ad eccezione dei seguenti, che devono considerarsi ammissibili: Acerbo 2.032 in quanto recante interventi volti a sostegno del comparto produttivo dei supporti di memorizzazione;

D'Elpidio 9.018, in quanto reca una norma di carattere tributario che non appare avere contenuto micro settoriale;

Marinello 24.99 in quanto prevede un contributo ai comuni che abbiano subito variazioni territoriali;

Zanetta 28.24 recante una disposizione agevolativa di carattere tributario per alcuni immobili rurali; Balducci 36.8 e Francescato 37.022 che escludono il pagamento del contributo unificato nei ricorsi presentati dalle associazioni di protezione ambientale. L'emendamento 36.8 Balducci risulta comunque inammissibile per inidoneità della compensazione;

Fabris 38.05 e La Loggia 38.017 si precisa che sono inammissibili limitatamente al comma 3 che proroga i termini per l'esercizio della delega;

gli articoli aggiuntivi Marinello 49.062, Marinello 49.058, Marinello 49.0109, Marinello 49.0108, XIII Commissione 49.087, Marinello 49.056, Marinello 49.057, Fundarò 49.071, XIII Commissione 49.088 e Marinello 49.0107, i quali non appaiono di carattere localistico o microrsetoriale in quanto interessano patologie che hanno riguardato la produzione del comparto vitivinicolo;

l'emendamento Zanetta 50.16 in quanto suscettibile di determinare maggior gettito a favore degli enti locali;

l'emendamento 50.18 Marras che prevede interventi infrastrutturali nella Regione Sardegna;

Piro 53.32 che istituisce un fondo per il riciclaggio e il recupero di batterie;

Angelino Alfano 69.040 in quanto gli interventi previsti riguardano un sito di rilevanza culturale mondiale;

gli articoli aggiuntivi Evangelisti 70.02 e Pedrini 70.03 che intervengono in materia di riassegnazione di frequenze radiotelevisive;

l'articolo aggiuntivo Giuditta 80.012 che prevede interventi volti ad un migliore utilizzo delle risorse idriche;

gli articoli aggiuntivi Lion 81.019 e 81.045 che prevedono interventi volti a valorizzare sotto il profilo ambientale e culturale i giacimenti minerari inattivi;

l'articolo aggiuntivo Garavaglia 81.042 che istituisce un Fondo per la demolizione delle opere abusive;

Tessitore 96.03, che reca un contributo a favore del Centro di ricerca in biotecnologie avanzate di Napoli

Filippi 98.02 in quanto in grado di assicurare maggiori entrate agli enti locali;

Soffritti 113.029 e 113.030 che, differendo il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici, sono suscettibili di determinare effetti positivi sotto il profilo finanziario.

Per quanto concerne i profili finanziari, comunica che a seguito di ulteriore valutazione, i seguenti emendamenti oggetto di richiesta di riesame sono da considerare ammissibili: Pagliarini 38.024, Lomaglio 80.15, Raiti 103.04, Ottone 2.16, Zorzato 63.18, riammesso nel presupposto che i fondi su cui grava il contributo previsto siano quelli di cui al comma 1, Brugger 9.133, Lion 4.01,

Commissione Finanze 9.55 e conseguentemente gli emendamenti 9.45, 9.89, 9.122, 9.252, 9.379 e 9.402, Di Salvo 26.49, Di Salvo 26.48, Sgobio 70.79, Villetti 126.14, Ottone 2.16, Iacomino 3.145, Pagliarini 84.13 e Raiti 132.04.

Osserva peraltro che è necessario un ulteriore approfondimento rispetto alle numerose richieste di riesame di emendamenti dichiarati inammissibili per carenza o inidoneità di compensazione, per cui si riserva nella seduta di domani di dichiarare eventuali ulteriori riammissioni.

Maria LEDDI MAIOLA (PD-U) chiede se sia stata valutata l'ammissibilità degli articoli aggiuntivi 59.04 e 9.01.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede chiarimenti in merito alla valutazione di ammissibilità degli emendamenti 27.29 e 27.30.

Nicola CRISCI (PD-U) chiede chiarimenti in merito alla valutazione di ammissibilità dell'emendamento 3.12.

Andrea LULLI (PD-U), ricorda che l'articolo aggiuntivo Ruggeri 9.208 è stato dichiarato inammissibile per carenza di compensazione, osservando che vi è stata una diversa valutazione della sua copertura valutata dal Governo in 88,8 milioni di euro e dalle aziende del settore in 31 milioni di euro.

Francesco NAPOLETANO (Com.It) chiede se sia stata valutata l'ammissibilità del suo articolo aggiuntivo 69.014.

Marino ZORZATO (FI) lamenta che, al fine di dichiarare l'ammissibilità dell'emendamento del Governo 3.321 sono stati riammessi quattro emendamenti di iniziativa parlamentare, i cui proponenti non avevano fatto richiesta di riammissione. Sottolinea che, per rispetto delle disposizioni regolamentari, sarebbe stato più corretto dichiarare inammissibile l'emendamento del Governo.

Lino DUILIO, *presidente*, sottolinea che gli emendamenti richiamati dal deputato Zorzato sono stati riammessi a seguito della relazione tecnica del Governo.

Marino ZORZATO (FI) sottolinea che gli emendamenti in questione, dichiarati inammissibili per la valutazione effettuata dagli uffici della Camera, sono stati riammessi con l'unica finalità di consentire al Governo di presentare la sua proposta emendativa.

Antonio LEONE (FI), rileva che numerose proposte emendative del Governo presentano profili di inammissibilità che il suo gruppo sottoporrà alla valutazione del Presidente della Camera. Ritiene che la valutazione delle inammissibilità delle proposte emendative abbia chiaramente dimostrato che la maggioranza non intende procedere in un clima collaborativo con l'opposizione al fine licenziare un testo utile per l'esame in Assemblea. Preannunzia sin d'ora che il suo gruppo non seguirà il metodo proposto dal Presidente nell'Ufficio di Presidenza, non segnalerà un limitato numero di proposte emendative da porre in votazione e chiederà invece l'esame e la votazione di tutti gli emendamenti presentati.

Alberto GIORGETTI (AN) osserva che gli emendamenti presentati nella giornata odierna dal relatore e dal Governo riscrivono sostanzialmente la legge finanziaria per il 2008. Ritiene che i criteri di valutazione delle inammissibilità dovrebbero essere omogenei e indistintamente applicabili sia alle proposte presentate dalla maggioranza sia a quelle dell'opposizione. Rileva, infatti, che agli emendamenti ordinamentali presentati dai gruppi di opposizione sono stati applicati criteri molto

rigidi, mentre valutazioni molto più permissive sono state rese per le proposte emendative della maggioranza. Sottolinea altresì che nessuno dei circa duecento emendamenti del gruppo di Alleanza Nazionale dichiarati inammissibili, è stato riammesso, nonostante la richiesta fosse stata avanzata soltanto per tre emendamenti. Ritiene che lo spazio dell'opposizione per contribuire al miglioramento del testo sia del tutto marginale e si riserva, pertanto, di valutare insieme al suo gruppo la posizione da assumere nel prosieguo dell'esame.

Gaspare GIUDICE (FI) esprime l'auspicio che il lavoro che la Commissione bilancio si accinge a svolgere possa contribuire a valorizzare il ruolo del Parlamento dopo una fase di attività parlamentare prevalentemente concentrata sulla valutazione di ordini del giorno presentati presso l'Assemblea. Alla luce dell'esperienza maturata in occasione di precedenti sessioni di bilancio, esperienza che ritiene di potere condividere con il relatore, segnala che la disponibilità alla collaborazione tra maggioranza ed opposizione viene, in genere, segnalata da specifici comportamenti, quali la individuazione degli emendamenti il più possibile condivisi da maggioranza e opposizioni, la previsione di un fondo al quale attingere nel corso dei lavori, al fine di accogliere eventuali richieste avanzate da singoli parlamentari nel corso di un *iter*, che trova naturale conclusione nella presentazione da parte del relatore di un proprio emendamento finale. Si tratta di un percorso ben noto e che avrebbe dovuto rappresentare il contesto di riferimento anche per l'esame dei provvedimenti in titolo.

Le proposte emendative testé presentate dal Governo e dal relatore configurano, a suo avviso, un nuovo disegno di legge finanziaria; inoltre il relatore ha fatto propri emendamenti inizialmente presentati dal Governo ed ha a sua volta predisposto una proposta emendativa per alcuni profili anche condivisibile, ma di gravosa e problematica copertura. In tal modo, appare evidente che le risorse disponibili per dare copertura ad ulteriori proposte sono esaurite e che non ha senso procedere nella segnalazione di altri emendamenti e in un confronto ridotto a mera finzione. A suo avviso, la situazione attuale evidenzia l'indisponibilità della maggioranza e del Governo al dialogo con l'opposizione. Ribadisce tuttavia, anche a nome del proprio gruppo, la ferma volontà a proseguire nel lavoro, nell'auspicio che i gruppi di maggioranza individuino un percorso che permetta di ricostruire le condizioni per una collaborazione idonea a rendere proficua l'attività della Commissione. Altrimenti incombe il rischio che il ruolo del Parlamento risulti privato di ogni rilevanza, per cui diventerebbe condivisibile l'emendamento presentato dal collega Garavaglia, che propone la soppressione della Camera dei deputati, come ente inutile.

Lino DUILIO, *presidente*, ricorda che l'emendamento Garavaglia 134.9 è stato dichiarato irricevibile e deve intendersi non presentato.

Ettore PERETTI (UDC), nel sottolineare che la presentazione di un elevato numero di proposte emendative dovrebbe indurre la maggioranza e l'opposizione a dare valore al ruolo della Commissione Bilancio, sottolinea che il suo gruppo ha inteso offrire la massima collaborazione impegnandosi nella selezione delle proposte emendative da esaminare nel prosieguo dell'esame. Alla luce degli emendamenti presentati dal Governo e dal relatore, ritiene che si è in presenza di un nuovo provvedimento e di una presunzione di autosufficienza da parte della maggioranza che non è politicamente sostenibile per i gruppi di opposizione. Segnala, pertanto, anche a nome del proprio gruppo, la ferma volontà di procedere nel lavoro di esame, auspicando che il Governo e il relatore non attuino una strategia di chiusura che impedisca all'opposizione di svolgere adeguatamente il proprio ruolo.

Massimo GARAVAGLIA (LNP), intervenendo sulle questioni sollevate dai colleghi di opposizione, fa presente che il gruppo della Lega non intende ridurre la Camera dei deputati ad uno strumento inutile e che la proposta emendativa, da lui presentata, è da intendersi come provocatoria e volta ad evitare che accada nuovamente quanto avvenuto in occasione dell'esame del disegno di

legge finanziaria per il 2007 o del recente esame del cosiddetto «decreto-legge fiscale», in cui di fatto il Parlamento ha ratificato le decisioni del Governo senza affrontare il merito delle questioni. Occorre a suo avviso che la maggioranza e l'opposizione svolgano responsabilmente il proprio ruolo per potere procedere nel dibattito su questioni importanti come, ad esempio, la questione degli interessi passivi, del ruolo delle banche e del trasporto pubblico locale.

Michele VENTURA (PD-U), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, ritiene di non comprendere le riflessioni svolte da taluni colleghi dei gruppi di opposizione, che tendono verso una non condivisibile drammatizzazione del clima. Sottolinea che gli emendamenti presentati erano stati preannunciati e sono volti a porre fin da subito le questioni di maggiore rilievo - segnatamente i temi della sicurezza, della famiglia e della fiscalità. A tali emendamenti se ne aggiungono altri di portata molto meno rilevante, sia per quanto concerne il merito che per quanto concerne le implicazioni finanziarie. Segnala che non sussiste alcun svuotamento del ruolo del Parlamento e che le proposte emendative presentate non possono in alcun modo essere considerate come esaustive delle diverse questioni, non affrontando temi come la *class action*, i costi della politica o il patto di stabilità. Precisa, inoltre, che l'intenzione era quella di scongiurare una produzione di emendamenti «a getto continuo» e che sussistono tutte le condizioni per proseguire nel lavoro di esame, considerato che nulla è stato predeterminato dalla maggioranza e dal Governo. Nel ribadire la natura, a suo parere, pretestuosa delle considerazioni svolte dai colleghi di opposizione, segnala che le risorse previste a copertura delle proposte emendative testé presentate sono contenute e commisurate ad obiettivi assai rilevanti. Ribadisce in ogni caso che le principali questioni, anche quelle su cui intervengono gli emendamenti già presentati, devono intendersi ancora aperte.

Maria LEDDI MAIOLA (PD-U), condividendo le considerazioni svolte dal relatore, sottolinea che sussistono le condizioni per proseguire nel lavoro e che la presentazione degli emendamenti da parte del relatore e del Governo consente di far conoscere fin da ora gli elementi fondamentali del dibattito. Ritiene pertanto che non vi sia alcun indebolimento del ruolo del Parlamento, come invece è avvenuto in altre occasioni. Non condivide inoltre l'opinione di chi nell'opposizione sostiene che vi è stato un preordinato taglio degli emendamenti presentati dall'opposizione, considerato che la valutazione di inammissibilità ha riguardato in modo equo le proposte presentate dai due schieramenti.

Lino DUILIO, *presidente*, sulla base di ulteriori verifiche svolte in relazione alle richieste avanzate nel corso del dibattito, conferma l'inammissibilità degli emendamenti Leone 8.02, Conte Gianfranco 38.10, Leddi Maiola 59.04, Borghesi 27.29 e 27.30, Giudice 78.12, Crisci 3.12, Ruggeri 9.208, Napoletano 69.014. Dichiarò invece che deve ritenersi ammissibile l'articolo aggiuntivo Piro 146.036, in precedenza valutato inammissibile per carenza di compensazione.

Per quanto concerne il dibattito, esprime rammarico per le considerazioni dei colleghi dei gruppi di opposizione. Nel ricordare infatti che sussiste in ogni caso la possibilità di sottoporre al Presidente della Camera la valutazione definitiva sull'ammissibilità degli emendamenti, fa presente che il giudizio di inammissibilità ha interessato in misura pressoché corrispondente le proposte emendative presentate dalla maggioranza e quelle presentate dall'opposizione. In riferimento a quanto osservato dal deputato Giudice, ricorda che è stato frequentemente sollevato il problema degli emendamenti presentati durante l'intera durata dell'esame in Commissione del disegno di legge finanziaria, che di fatto impedivano lo svolgimento di un confronto su un quadro di proposte ben definito. Anche alla luce delle considerazioni svolte dal relatore, auspica che da parte di tutti venga assunto un atteggiamento positivo e costruttivo, in modo da permettere alla Commissione di svolgere un esame proficuo, mediante il quale migliorare il testo del provvedimento in esame.

Marino ZORZATO (FI) chiede che nella seduta di domani il relatore e il rappresentante del Governo siano in condizione di esprimere il parere sugli emendamenti presentati in modo da poter verificare l'atteggiamento che intendono assumere rispetto alle proposte dell'opposizione.

Gianfranco CONTE (FI) dichiara di non comprendere le ragioni per cui non sia stato considerato ammissibile il proprio emendamento 38.10, che permetterebbe di recuperare un notevole numero di personale attualmente utilizzato in posizioni di comando o distacco. Precisa altresì che in riferimento agli organi costituzionali interessa in primo luogo la Presidenza della Repubblica.

Lino DUILIO, *presidente*, osserva che la dichiarata intenzione da parte di alcuni gruppi di opposizione di non segnalare un numero selezionato di proposte emendative renderebbe assai più difficili i lavori della Commissione. Auspica pertanto che domani possa registrarsi un clima maggiormente collaborativo. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani.